SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 10

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 14 gennaio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

Si dà notizia che a pag. 61 di questo fascicolo della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - sono pubblicati tre avvisi relativi alla pubblicazione dei bandi di valutazione comparativa per il reclutamento di 15 professori ordinari e di complessivi 16 ricercatori universitari presso varie Facoltà dell'Università degli Studi di Cagliari.

SOMMARIO

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero per i beni e le attività culturali

Ministero delle attività produttive

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Corte dei conti

CIRCOLARI

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 5

MINISTERO DELL'INTERNO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 24 dicembre 2003, n. **373.**

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 204;

Visto l'articolo 23 dello Statuto;

Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza generale del 2 ottobre 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e per la funzione pubblica;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, di seguito denominato: «Consiglio di giustizia amministrativa», esercita funzioni consultive e giurisdizionali nella Regione siciliana, ai sensi dall'articolo 23 dello Statuto speciale.

2. Il Consiglio di giustizia amministrativa ha sede in Palermo ed è composto da due Sezioni, con funzioni, rispettivamente, consultive e giurisdizionali, che costituiscono Sezioni staccate del Consiglio di Stato.

Art. 2.

1. Il Consiglio di giustizia amministrativa è presieduto da un presidente di Sezione del Consiglio di Stato. Al Consiglio sono destinati altri due presidenti di Sezione del Consiglio di Stato, di cui uno, con funzioni di presidente aggiunto del Consiglio di giustizia amministrativa, preposto alla Sezione consultiva e l'altro assegnato alla Sezione giurisdizionale. Il presidente aggiunto del Consiglio di giustizia amministrativa sostituisce il presidente nello svolgimento dei compiti organizzativi e di gestione dell'ufficio a lui spettanti in caso di sua assenza, impedimento o delega.

2. Al Consiglio di giustizia amministrativa sono, altresì, assegnati sei magistrati appartenenti al Consiglio di Stato.

3. In relazione all'assegnazione di sede e al collocamento fuori ruolo dei magistrati di cui ai commi 1 e 2 si provvede ai sensi dell'articolo 13 della legge 27 aprile 1982, n. 186.

4. Il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa, all'inizio di ciascun anno, assegna quattro consiglieri di Stato alla Sezione giurisdizionale e due alla Sezione consultiva. Ove manchi in una Sezione il numero di consiglieri necessario per deliberare, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa provvede ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

Art. 3.

1. La Sezione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa è composta da:

a) il presidente preposto alla Sezione consultiva, che la presiede;

b) due consiglieri di Stato;

c) un prefetto della Repubblica;

d) cinque componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 106, terzo comma, della Costituzione per la nomina a consigliere di Cassazione ovvero di cui all'articolo 19, primo comma, numero 2), della legge 27 aprile 1982, n. 186.

2. Per la validità delle deliberazioni della Sezione consultiva occorre il voto di non meno di quattro membri della Sezione, tra cui almeno un magistrato del Consiglio di Stato. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto espresso dal presidente.

Art. 4.

1. La Sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa è composta da:

a) il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa, che la presiede;

b) il presidente assegnato alla Sezione giurisdizionale;

c) quattro consiglieri di Stato;

d) quattro componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 106, terzo comma, della Costituzione per la nomina a consigliere di Cassazione ovvero di cui all'articolo 19, primo comma, numero 2), della legge 27 aprile 1982, n. 186.

2. Il collegio giudicante è composto da uno dei due presidenti della Sezione, da due consiglieri di Stato e da due dei membri indicati nella lettera *d)* del comma 1.

3. In sede giurisdizionale il Consiglio di giustizia amministrativa esercita le funzioni di giudice di appello contro le pronunce del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia.

Art. 5.

1. In caso di contemporanea assenza o impedimento dei presidenti della Sezione giurisdizionale, essi sono sostituiti dal consigliere di Stato più anziano assegnato alla Sezione.

2. In caso di assenza o impedimento del presidente della Sezione consultiva, questi è sostituito dal consigliere di Stato più anziano tra i due assegnati alla Sezione.

Art. 6.

1. Il prefetto è designato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.

2. Alla designazione dei componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, e all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, provvede il Presidente della Regione siciliana.

3. I componenti del Consiglio di giustizia amministrativa di cui ai commi 1 e 2 sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, cui partecipa il Presidente delle Regione siciliana ai sensi dell'articolo 21, terzo comma, dello Statuto.

4. I componenti designati dalla Regione e il prefetto durano in carica sei anni, decorrenti per ciascuno di essi dalla data del rispettivo giuramento, e non possono essere confermati.

5. Alla scadenza del sessennio i componenti del Consiglio di giustizia amministrativa designati dal Presidente della Regione e il prefetto cessano dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

Art. 7.

1. Ai componenti del Consiglio di giustizia amministrativa designati dal Presidente della Regione ed al prefetto, durante il periodo di durata in carica, si applicano le norme concernenti lo stato giuridico e il regime disciplinare dei magistrati del Consiglio di Stato. Ad essi è corrisposto, all'inizio del sessennio, il trattamento economico corrispondente al trattamento iniziale spettante ai magistrati del Consiglio di Stato, ove più favorevole del loro trattamento economico originario.

2. I componenti designati dal Presidente della Regione, che siano titolari di un rapporto di lavoro subordinato, hanno diritto alla conservazione del posto, senza assegni.

3. Le disposizioni dell'articolo 31, secondo e terzo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, riguardanti i poteri di vigilanza, si applicano nei confronti di tutti i membri del Consiglio di giustizia amministrativa e dei relativi uffici.

Art. 8.

1. I magistrati del Consiglio di stato e il prefetto componenti del Consiglio di giustizia amministrativa sono collocati fuori ruolo.

2. I magistrati di cui al comma 1 sono collocati in posizione eccedente i posti di fuori ruolo previsti per i magistrati del Consiglio di Stato.

Art. 9.

1. Il Consiglio di giustizia amministrativa, nella sua composizione consultiva, è organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo regionale.

2. La legge regionale, ferma restando l'obbligatorietà del parere sugli atti regolamentari del Governo della Regione, determina gli altri casi in cui è richiesto il parere obbligatorio del Consiglio di giustizia amministrativa. È in facoltà del Governo regionale di chiedere il parere del Consiglio in ogni altra ipotesi.

3. Quando il parere riguarda materie che incidano notevolmente sugli interessi generali dello Stato o di altre Regioni, il Consiglio può deferirne l'esame all'Adunanza generale del Consiglio di Stato, sentita sul punto la Regione. In tale caso l'Adunanza generale esamina gli affari su preavviso del Consiglio di giustizie amministrativa e con l'intervento di almeno due magistrati di quest'ultimo.

4. Sui ricorsi straordinari di cui all'articolo 23 dello Statuto il parere è obbligatorio ed è reso dalla adunanza delle Sezioni riunite del Consiglio di giustizia amministrativa. Per la validità dell'adunanza è richiesta la presenza di almeno nove membri.

5. Qualora il Presidente della Regione non intenda decidere il ricorso in maniera conforme al parere del Consiglio di giustizia amministrativa, con motivata richiesta deve sottoporre l'affare alla deliberazione della Giunta regionale.

6. All'Adunanza generale del Consiglio di Stato, composta ai sensi del comma 3, è altresì devoluta la

cognizione dei conflitti di competenza, in sede consultiva, tra il Consiglio di giustizia amministrativa e il Consiglio di Stato.

Art. 10.

1. Le questioni inerenti alla competenza del Consiglio di giustizia amministrativa in sede giurisdizionale sono rilevabili anche d'ufficio.

2. Avverso le decisioni del Consiglio di giustizia amministrativa è ammesso ricorso alle Sezioni unite della Corte di Cassazione per motivi inerenti la giurisdizione.

3. Si osservano le disposizioni processuali previste per il Consiglio di Stato.

4. Ove il punto di diritto sottoposto all'esame del Consiglio di giustizia amministrativa abbia dato luogo o possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali con le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, la Sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa può, in qualunque stadio del processo, deferire la cognizione del ricorso all'Adunanza plenaria delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. In tale caso, l'Adunanza plenaria è integrata da due magistrati della Sezione medesima.

5. All'Adunanza plenaria, composta ai sensi del comma 4, è altresì devoluta la cognizione dei conflitti di competenza, in sede giurisdizionale, tra il Consiglio di giustizia amministrativa ed il Consiglio di Stato.

Art. 11.

1. Presso l'ufficio di segreteria del Consiglio di giustizia amministrativa è applicato un dirigente, secondo quanto previsto della legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, nonché dalla tabella A annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 1997 e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 1997.

2. L'ufficio di segreteria del Consiglio medesimo è costituito da personale di segreteria del Consiglio di Stato e da personale delle Amministrazioni dello Stato e della Regione, assegnato in posizione di comando.

3. Il contingente del personale applicato al Consiglio di giustizia amministrativa viene stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali e per la funzione pubblica, sentito il Presidente della Regione siciliana ed il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

4. L'assegnazione del personale al Consiglio di giustizia amministrativa è fatta con decreto del presidente del Consiglio di giustizia amministrativa, previa intesa con le Amministrazioni interessate.

Art. 12.

1. Per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa in sede consultiva e in sede giurisdizionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per il Consiglio di Stato.

2. Il Consiglio di giustizia amministrativa si avvale del sistema informativo della giustizia amministrativa. L'utilizzo del software, dell'hardware e delle reti informatiche di proprietà o in uso del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali è disciplinato da apposite convenzioni.

Art. 13.

1. Tutte le spese per il personale designato dalla Regione, per i locali adibiti a sede ed uffici del Consiglio di giustizia amministrativa e per la loro manutenzione sono a carico della Regione siciliana.

2. Le altre spese per il funzionamento del Consiglio medesimo sono a carico dello Stato.

3. Gli oneri di spesa per i componenti designati dal Presidente della Regione sono ripartiti in ragione del cinquanta per cento a carico dello Stato e del restante cinquanta per cento a carico della Regione, che vi fanno fronte con le ordinarie disponibilità di bilancio. Gli emolumenti vengono mensilmente corrisposti a tali componenti dalla Regione, salvo conguagli da effettuarsi trimestralmente a carico dello Stato nei confronti della Regione.

4. Le spese a carico dello Stato gravano su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 14.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo di attuazione sono abrogati il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, e il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 204.

Art. 15.

1. I giuristi e gli esperti componenti del Consiglio di giustizia amministrativa alla data di entrata in vigore del presente decreto e non scaduti restano in carica fino alla scadenza del sessennio a decorrere dal rispettivo giuramento, se entro sessanta giorni della data suddetta attestino, con autodichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'insussistenza o l'intervenuta cessazione di condizioni di incompatibilità previste per l'ufficio di consigliere di Stato, fermo l'obbligo di richiedere la prescritta autorizzazione al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per gli altri eventuali incarichi

in corso. La disciplina di cui al presente comma si applica anche al prefetto componente della Sezione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa.

2. I giuristi e gli esperti di cui al comma 1 che non abbiano reso la dichiarazione prevista dal medesimo comma o versino in situazioni di incompatibilità, nonché i giuristi ed esperti comunque scaduti, cessano dalla carica e dall'esercizio delle funzioni con il decorso del sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo di attuazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PISANU, *Ministro dell'interno*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— Il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che ha approvato lo statuto della regione siciliana, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 1946, n. 133 (edizione speciale) ed è stato convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 1948, n. 58.

— Il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654 (Norme per l'esercizio nella regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 12 giugno 1948, n. 135.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 204 (Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 656, recante norme per l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 maggio 1978, n. 142.

— L'art. 23 dello statuto della regione siciliana (Titolo III - Organi giurisdizionali), è il seguente:

«Art. 23 — Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione.

Le sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti svolgeranno altresì le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile.

I magistrati della Corte dei Conti sono nominati, di accordo, dai Governi dello Stato e della Regione.

I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente della Regione sentite le sezioni regionali del Consiglio di Stato.».

— L'art. 43 dello statuto della Regione siciliana prevede che una commissione paritetica di quattro membri nominati dall'alto commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla regione, nonché le norme per l'attuazione del presente statuto.

Nota all'art. 1:

— L'art. 23 dello statuto è citato nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'articolo 13 della legge 27 aprile 1982, n. 186, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 aprile 1982, n. 117, supplemento ordinario (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali):

«Art. 13 — *Attribuzioni del consiglio di presidenza.* — Il consiglio di presidenza:

1. verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni;

2. disciplina con regolamento interno il funzionamento del consiglio;

3. formula proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti dei tribunali amministrativi regionali;

4. predispone elementi per la redazione della relazione del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al successivo art. 31;

5. stabilisce i criteri di massima per la ripartizione degli affari consultivi e dei ricorsi rispettivamente tra le sezioni consultive e tra quelle giurisdizionali del Consiglio di Stato;

6. stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei tribunali divisi in sezioni;

6-*bis*. determina i criteri e le modalità per la fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati.

Esso inoltre delibera:

1. sulle assunzioni, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti, promozioni, conferimento di uffici direttivi e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati;

2. sui provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati;

3. sul conferimento ai magistrati stessi di incarichi estranei alle loro funzioni, in modo da assicurare un'equa ripartizione sia degli incarichi, sia dei relativi compensi;

4. sulle piante organiche del personale di magistratura dei tribunali amministrativi regionali e sulla eventuale divisione in sezioni dei tribunali stessi;

5. sulla dispensa, in casi eccezionali e per motivate ragioni, dalla osservanza dell'obbligo di cui al successivo art. 26, sempre che la assegnazione di sede non sia avvenuta a domanda;

6. sulle piante organiche del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, sentito il consiglio di amministrazione;

7. sui criteri per la formazione delle commissioni speciali;

8. sul collocamento fuori ruolo;

9. su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

I provvedimenti riguardanti lo stato giuridico dei magistrati sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. I provvedimenti di cui ai numeri 3), 5) e 7) sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio di Stato; quelli di cui ai numeri 6) e 8) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; quelli di cui al n. 4), nonché quelli di cui all'art. 20, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ai magistrati di cui alla presente legge si applica l'art. 5 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054. Il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale è richiesto dal consiglio di presidenza.

Il consiglio di presidenza può disporre ispezioni sui servizi di segreteria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti.

— Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 12, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 luglio 1924, n. 158:

«2. Ove manchi in qualche sezione il numero dei consiglieri necessario per deliberare, il Presidente del Consiglio supplisce con consiglieri appartenenti ad altre sezioni.».

Note all'art. 3:

— Il terzo comma dell'art. 106, della Costituzione della Repubblica italiana (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord.,), cita:

«Su designazione del Consiglio Superiore della Magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.».

— La legge 27 aprile 1982, n. 186, è citata nelle note all'art. 2; il testo del numero 2) del comma primo dell'art. 19 di detta legge, è il seguente:

«1. I posti che si rendono vacanti nella qualifica di consigliere di Stato sono conferiti:

1) *Omissis*

2) in ragione di un quarto, a professori universitari ordinari di materie giuridiche o ad avvocati che abbiano almeno quindici anni di esercizio professionale e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori, o a dirigenti generali od equiparati dei Ministeri, degli organi costituzionali e delle altre amministrazioni pubbliche nonché a Magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di Corte d'Appello o equiparata. La nomina ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere del consiglio di presidenza espresso come al precedente n. 1), contenente valutazioni di piena idoneità all'esercizio delle funzioni di consigliere di Stato sulla base dell'attività e degli studi giuridico-amministrativi compiuti e delle doti attitudinali e di carattere;

Note all'art. 4:

— Il terzo comma dell'art. 106 della Costituzione, nonché il primo comma del numero 2) dell'art. 19 della legge 27 aprile 1082, n. 186, sono citati nelle note all'art. 3.

Nota all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 21 dello Statuto di autonomia della Regione siciliana:

«Art. 21. Il Presidente è Capo del Governo regionale e rappresenta la Regione.

Egli rappresenta altresì nella Regione il Governo dello Stato, che può tuttavia inviare temporaneamente propri commissari per la esplicazione di singole funzioni statali.

Col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione.

Nota all'art. 7:

— La legge 27 aprile 1982, n. 186, è citata nelle note all'art. 2; il testo dell'art. 31 di detta legge è il seguente:

«Art. 31 — *Sorveglianza.* — Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita l'alta sorveglianza su tutti gli uffici e su tutti i magistrati e riferisce annualmente al Parlamento con una relazione sullo stato della giustizia amministrativa e sugli incarichi conferiti a norma del terzo comma del precedente art. 29.

Il presidente del Consiglio di Stato esercita la vigilanza su tutti gli uffici e su tutti i magistrati.

I magistrati con funzioni direttive esercitano la vigilanza sugli uffici cui sono preposti e sui magistrati che ne fanno parte.».

Nota all'art. 9:

— L'art. 23 dello statuto di autonomia della Regione siciliana è citato nelle note alle premesse.

Nota all'art. 11:

— La legge 27 aprile 1982, n. 186, è citata nelle note all'art. 2.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 1997 (Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali e degli altri organi di giustizia amministrativa) è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 28 giugno 1997, n. 149.

Note all'art. 14:

— Il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 204, sono citati nelle note alle premesse.

Nota all'art. 15:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione - Testo *a)*, è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 2001, n. 42.

Gli articoli 46 e seguenti concernono norme in materia di dichiarazioni sostitutive.

04G0009

DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 2004, n. **1.** *(Raccolta 2004).*

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, concernente «La Biennale di Venezia», ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e, in particolare, gli articoli 11, comma 1, lettera *b)*, e 14;

Visto il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, recante trasformazione dell'ente pubblico «La Biennale di Venezia» in persona giuridica privata denominata «Società di cultura La Biennale di Venezia»;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega al Governo per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici e, in particolare, l'articolo 1;

Ravvisata l'esigenza di modificare il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2003;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. La denominazione «Società di cultura La Biennale di Venezia», contenuta in provvedimenti legislativi e regolamentari, è sostituita con quella di «Fondazione La Biennale di Venezia».

Art. 2.

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 *(Personalità giuridica)*. — *1.* La "Fondazione La Biennale di Venezia", di seguito denominata "Fondazione", alla quale si riconosce preminente interesse nazionale, ha personalità giuridica di diritto privato ed è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del codice medesimo.

2. La Fondazione ha sede in Venezia.».

Art. 3.

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«*3-bis*. La Fondazione, previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, può altresì partecipare, con capitale non inferiore al 51%, a società di capitali, o promuoverne la costituzione in conformità agli scopi istituzionali.».

Art. 4.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* La Fondazione è dotata di uno statuto che ne specifica i compiti e la struttura operativa interna e che disciplina le modalità di organizzazione delle mostre o manifestazioni, delle attività di studio, di ricerca e sperimentazione, valorizzando la interdisciplinarietà tra le arti oggetto dei propri settori culturali, nel rispetto dei fini di cui all'articolo 3.».

2. All'articolo 4 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, il comma 3 è abrogato.

Art. 5.

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo:

«Nei loro confronti trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 24 del codice civile.».

Art. 6.

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Patrimonio)*. — *1.* Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

a) i beni mobili ed immobili di cui è proprietaria;

b) i beni mobili e immobili che possono essere conferiti, eventualmente anche in proprietà, dallo Stato o da altri soci per la costituzione del patrimonio;

c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere, destinati dal disponente ad incremento del patrimonio stesso. Per l'accettazione delle eredità trova applicazione l'articolo 473 del codice civile.

2. Il valore complessivo dei conferimenti al patrimonio costituisce il fondo di dotazione della Fondazione.

3. Per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, la Fondazione può disporre del patrimonio

nel limite del 20 per cento del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di provvedere alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi.

4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano in regime di commissariamento.».

Art. 7.

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, è sostituito dal seguente:

«*1.* Sono organi della Fondazione La Biennale di Venezia il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti.».

2. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, le parole: «comitato scientifico» sono sostituite dalle seguenti: «comitato tecnico-scientifico».

3. All'articolo 7 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* La durata degli organi della Fondazione è di quattro anni. Il presidente e ciascun componente possono essere riconfermati per una sola volta e, se nominati prima della scadenza quadriennale, restano in carica fino a tale scadenza. La presente disposizione non si applica nei confronti dei componenti di diritto del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*.».

Art. 8.

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Il presidente convoca e presiede il consiglio d'amministrazione, vigila sull'applicazione dello statuto, sull'osservanza dei principi istitutivi nonché dei regolamenti e sul rispetto delle competenze degli organi statutari; decide con proprio provvedimento nei casi di comprovata urgenza, salvo ratifica del consiglio di amministrazione nei trenta giorni successivi; sottopone al consiglio di amministrazione una terna di nominativi per il conferimento dell'incarico di direttore generale; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti della Fondazione.».

Art. 9.

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ed è composto, oltre che dal presidente della Fondazione, da:

a) il sindaco di Venezia, che assume la vicepresidenza della Fondazione;

b) il Presidente della regione Veneto o un suo delegato;

c) il Presidente della provincia di Venezia o un suo delegato;

d) componenti designati, in numero da uno a tre, dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, che conferiscono inizialmente, come singoli o cumulativamente, almeno il 20 per cento del patrimonio della Fondazione e che assicurano un apporto annuo ordinario per la gestione dell'attività della Fondazione non inferiore al 7 per cento del totale dei finanziamenti statali. Fino alla determinazione del valore complessivo dei conferimenti al patrimonio, il conferimento iniziale dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, viene stabilito dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente.

2. Il presidente della Fondazione, i delegati di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, e i designati di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 1, sono individuati tra personalità di profilo culturale particolarmente elevato e con comprovate capacità organizzative.».

2. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, il comma 3 è abrogato.

3. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5.* Nel caso in cui non vi sia partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, al patrimonio della Fondazione o essa sia inferiore al 5 per cento e, in prima applicazione del presente decreto legislativo, fino a quando non si raggiunga la predetta percentuale, in sostituzione dei componenti di cui al comma 1, lettera *d)*, un componente è designato dal Ministro per i beni e le attività culturali.».

4. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, il comma 6 è abrogato.

Art. 10.

1. L'articolo 10 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, è sostituito dal seguente:

«Art. 10 *(Compiti del consiglio di amministrazione).* — *1.* Il consiglio di amministrazione:

a) elabora e adotta lo statuto e le sue successive modificazioni;

b) definisce, anche sulla base dei pareri resi, per ogni settore di intervento, dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 11, gli indirizzi generali cui deve ispirarsi l'attività gestionale della Fondazione, e adotta il documento programmatico pluriennale che determina le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, i relativi programmi di intervento della Fondazione stessa, l'organizzazione delle mostre o manifestazioni, nonché le attività stabili di studio, ricerca e sperimentazione;

c) delibera il bilancio di esercizio insieme ad una adeguata relazione tecnica;

d) definisce l'organizzazione degli uffici;

e) nomina e revoca i direttori dei settori di attività culturali e il direttore generale;

f) assegna gli stanziamenti ai vari settori di attività culturali sulla base dei relativi progetti;

g) determina con propria deliberazione, soggetta all'approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, i compensi spettanti al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti;

h) delibera in ordine alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali, agli acquisti, alle alienazioni, alle transazioni, nel rispetto delle competenze, in materia di gestione, riservate al direttore generale;

i) delibera in ordine all'ammissione di nuovi soci alla Fondazione. La delibera di ammissione è sottoposta all'approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali e si intende approvata trascorsi, senza osservazioni, trenta giorni dalla sua ricezione da parte del Ministero stesso;

l) tiene i rapporti con gli Stati che partecipano alle manifestazioni della Fondazione;

m) esercita ogni altro potere concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria, che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto ad altro organo.

2. In caso di parità di voti prevale quello espresso dal presidente. Le deliberazioni di cui alle lettere *a)* e *b)*, del comma 1, sono adottate con il voto favorevole del presidente.

3. Il consiglio di amministrazione è convocato almeno quattro volte l'anno. Può inoltre essere convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda per iscritto.

4. Lo statuto fissa le modalità di convocazione e di funzionamento del consiglio di amministrazione. In ogni caso, le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.».

Art. 11.

1. L'articolo 11 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 *(Comitato tecnico-scientifico)*. — *1.* Presso la Fondazione è istituito un comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive.

2. Il comitato tecnico-scientifico esprime pareri su tutti i settori di competenza della Fondazione.

3. Lo statuto disciplina i compiti e la composizione del comitato tecnico-scientifico.».

Art. 12.

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, al comma 2, le parole: «al 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 20 per cento».

Art. 13.

1. L'articolo 14 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 *(Direttori dei settori di attività culturali)*. — *1.* I direttori dei settori di attività culturali sono scelti tra personalità, anche straniere, particolarmente esperte nelle discipline relative alla progettazione e realizzazione dei programmi di attività dei settori di rispettiva competenza. Restano in carica per un periodo massimo di quattro anni e comunque per un periodo non superiore alla durata in carica del consiglio di amministrazione che li ha nominati. Essi cessano dall'incarico per dimissioni o per revoca, disposta dal consiglio di amministrazione per gravi motivi.

2. I direttori dei settori hanno un rapporto di lavoro regolato da contratto d'opera di diritto privato e sono tenuti ad assicurare un'adeguata presenza in Venezia.

3. Lo statuto può prevedere che, in presenza di eccezionale complessità dei programmi, le funzioni di direzione dei settori di attività culturali possano essere attribuite, anche per specifici interventi, ad un collegio di non più di tre membri. Le disposizioni del presente decreto legislativo relative ai direttori dei settori di attività culturali si applicano ai componenti dei collegi di direzione, qualora costituiti.

4. Le funzioni di direzione dei settori di attività culturali non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato, nonché con qualsiasi altra attività di natura pubblica o privata incompatibile con il settore di attività cui il direttore è preposto.

5. I dipendenti dello Stato o di enti pubblici vengono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. Si applica il regime previdenziale dell'assicurazione generale obbligatoria.

6. I direttori dei settori di attività culturali curano la preparazione e lo svolgimento delle attività del settore di propria competenza nell'ambito dei programmi approvati dal consiglio di amministrazione e delle risorse loro attribuite dal consiglio medesimo.

7. Ferme le altre competenze dei direttori dei settori, lo statuto può definire le modalità di nomina di curatori delle manifestazioni temporanee, che sono individuati tra personalità, anche straniere, particolarmente competenti nelle rispettive discipline.

8. I direttori dei settori di attività culturali ricevono, per il rapporto di lavoro di cui al comma 2, un compenso stabilito dal consiglio di amministrazione con deliberazione soggetta ad approvazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.».

Art. 14.

1. L'articolo 17 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, è sostituito dal seguente:

«Art. 17 *(Direttore generale)*. — *1.* Il direttore generale è scelto tra persone in possesso di comprovati e adeguati requisiti tecnico-professionali in relazione ai

compiti della Fondazione, nell'ambito di una terna di nominativi formulata dal presidente, ed è nominato con deliberazione del consiglio di amministrazione.

2. Il rapporto di lavoro e il trattamento economico del direttore generale sono stabiliti dal consiglio di amministrazione, con deliberazione soggetta ad approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali. Il contratto individuale è a tempo determinato per una durata massima di quattro anni, rinnovabile per una sola volta, e può essere revocato per gravi motivi.

3. Il direttore generale è responsabile della struttura organizzativa e amministrativa della Fondazione e ne dirige il personale; sottoscrive i contratti e gli atti fonte di obbligazioni per la Fondazione; partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione con funzioni di segretario e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

4. Le funzioni di direttore generale non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato o con altra attività professionale privata.

5. Al rapporto di lavoro del direttore generale si applica l'articolo 14, comma 5.».

Art. 15.

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, al comma 1, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

«*c-bis)* i contributi in conto esercizio degli altri soci della Fondazione;».

Art. 16.

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, al comma 1, dopo le parole: «o eredità» sono inserite le seguenti: «, secondo le modalità previste dall'articolo 473 del codice civile,».

Art. 17.

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, al comma 2, la parola: «vigilante» è sostituita dalle seguenti: «per i beni e le attività culturali».

Art. 18.

1. Gli articoli 25 e 26 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, sono abrogati.

Art. 19.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro per i beni e le attività culturali provvede alle nomine degli organi di cui agli articoli 8, 9 e 12 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, come modificato dal presente decreto legislativo. Nei successivi novanta giorni, la Fondazione adegua il proprio statuto alle disposizioni del presente decreto legislativo. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per i beni e le attività culturali nomina, a tal fine, un commissario.

2. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

URBANI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alla premessa:

— Il testo dell'art. 76 della Costituzione della Repubblica italiana, pubblicata nell'edizione straordinaria della *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1947, n. 298, è il seguente:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

— Il testo dell'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana, pubblicata nell'edizione straordinaria della *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1947, n. 298, è il seguente:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario.

— La legge 20 marzo 1975, n. 70, recante: «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 aprile 1975, n. 87.

— Il testo del comma 1 dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, è il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.».

— Il testo dell'art. 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 14. — 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 11, il Governo perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterrà, oltreché ai princìpi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) fusione o soppressione di enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di università, con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera *s)*, in carico ai suddetti enti;

b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera *s)*, in carico ai suddetti enti;

c) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali;

d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;

e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche.».

— Il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, recante: «Trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata denominata "Società di cultura La Biennale di Venezia", a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 febbraio 1998, n. 34.

— Il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, recante: «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, e decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 gennaio 1999, n. 16, supplemento ordinario.

— La legge 6 luglio 2002, n. 137, recante: «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 luglio 2002, n. 158.

— Il testo dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 5. — 1. È istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.

2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari.

3. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

4. La Commissione:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 3 *(Scopi)*. — 1. La Società di cultura non persegue fini di lucro ed ha lo scopo, assicurando piena libertà di idee e di forme espressive, di promuovere a livello nazionale ed internazionale lo stu-

dio, la ricerca e la documentazione nel campo delle arti contemporanee mediante attività stabili di ricerca, nonché manifestazioni, sperimentazioni e progetti.

2. La Società di cultura agevola la libera partecipazione di tutti gli interessati alla vita artistica e culturale e favorisce, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio artistico-documentale presso enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed università.

3. La Società di cultura può altresì svolgere attività commerciale ed altre attività accessorie, in conformità agli scopi istituzionali di cui ai commi 1 e 2. Non è comunque ammessa la distribuzione degli utili, che devono essere destinati agli scopi istituzionali.

3-bis. *La Fondazione, previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, può altresì partecipare, con capitale non inferiore al 51%, a società di capitali, o promuoverne la costituzione in conformità agli scopi istituzionali.*».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 4 *(Statuto)*. — 1. *La Fondazione è dotata di uno statuto che ne specifica i compiti e la struttura operativa interna e che disciplina le modalità di organizzazione delle mostre o manifestazioni, delle attività di studio, di ricerca e sperimentazione, valorizzando la interdisciplinarità tra le arti oggetto dei propri settori culturali, nel rispetto dei fini di cui all'art. 3.*

2. Lo statuto è elaborato e adottato a maggioranza assoluta dal consiglio d'amministrazione, sentiti il comitato scientifico e, per quanto relativo al rapporto di lavoro, le organizzazioni sindacali, ed è approvato, entro trenta giorni dalla sua ricezione, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. *(Comma abrogato)*.

4. Per le modificazioni dello statuto, si applica quanto previsto dal comma 2.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 5 *(Partecipazione)*. — 1. Partecipano alla Società di cultura il Ministero per i beni culturali e ambientali, la regione Veneto, la provincia di Venezia ed il comune di Venezia.

2. Alla Società di cultura partecipano altresì soggetti privati e gli enti conferenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, secondo modalità disciplinate dallo statuto, con esclusione di persone fisiche o giuridiche che svolgono attività a fini di lucro nei medesimi settori culturali della società. *Nei loro confronti trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 24 del codice civile.*».

— Il testo dell'art. 24 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, pubblicato nell'edizione straordinaria della *Gazzetta Ufficiale* 4 aprile 1942, n. 79, è il seguente:

«Art. 24 *(Recesso ed esclusione degli associati)*. — La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto.

L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 473 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, pubblicato nell'edizione straordinaria della *Gazzetta Ufficiale* 4 aprile 1942, n. 79, come sostituito dalla legge 22 luglio 2000, n. 192, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 2000, n. 161, è il seguente:

«Art. 473 *(Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti)*. — L'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d'inventario.

Il presente articolo non si applica alle società.».

Nota all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 7 *(Organi)*. — *1. Sono organi della Fondazione La Biennale di Venezia il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti.*

2. I componenti del consiglio di amministrazione e del *comitato tecnico-scientifico* non rappresentano coloro che li hanno nominati nè ad essi rispondono.

3. La durata degli organi della Fondazione è di quattro anni. Il presidente e ciascun componente possono essere riconfermati per una sola volta e, se nominati prima della scadenza quadriennale, restano in carica fino a tale scadenza. La presente disposizione non si applica nei confronti dei componenti di diritto del consiglio di amministrazione di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b) e c).

4. Le sedute degli organi si svolgono in Venezia.».

Nota all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 8 *(Presidente)*. — 1. Il presidente, nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ha la legale rappresentanza della Società di cultura e ne promuove le attività.

2. *Il presidente convoca e presiede il consiglio d'amministrazione, vigila sull'applicazione dello statuto, sull'osservanza dei principi istitutivi, nonché dei regolamenti e sul rispetto delle competenze degli organi statutari; decide con proprio provvedimento nei casi di comprovata urgenza, salvo ratifica del consiglio di amministrazione nei trenta giorni successivi; sottopone al consiglio di amministrazione una terna di nominativi per il conferimento dell'incarico di direttore generale; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti della Fondazione.*».

Nota all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 9 *(Consiglio di amministrazione)*. — 1. *Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ed è composto, oltre che dal presidente della Fondazione, da:*

a) *il sindaco di Venezia, che assume la vicepresidenza della Fondazione;*

b) *il Presidente della regione Veneto o un suo delegato;*

c) *il Presidente della provincia di Venezia o un suo delegato;*

d) *componenti designati, in numero da uno a tre, dai soggetti di cui all'arti. 5, comma 2, che conferiscono inizialmente, come singoli o cumulativamente, almeno il 20 per cento del patrimonio della Fondazione e che assicurano un apporto annuo ordinario per la gestione dell'attività della Fondazione non inferiore al 7 per cento del totale dei finanziamenti statali. Fino alla determinazione del valore complessivo dei conferimenti*

al patrimonio, il conferimento iniziale dei soggetti di cui all'art. 5, comma 2, viene stabilito dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente.

2. *Il presidente della Fondazione, i delegati di cui alle lettere* b) *e* c)*, del comma 1, e i designati di cui alla lettera* d) *del medesimo comma 1, sono individuati tra personalità di profilo culturale particolarmente elevato e con comprovate capacità organizzative.*

3. *(Comma abrogato).*

4. La partecipazione dei soggetti di cui all'art. 5, comma 2, alla Società di cultura non può in ogni caso essere superiore al 40 per cento del patrimonio della medesima Società.

5. *Nel caso in cui non vi sia partecipazione dei soggetti di cui all'art. 5, comma 2, al patrimonio della Fondazione o essa sia inferiore al 5 per cento e, in prima applicazione del presente decreto legislativo, fino a quando non si raggiunga la predetta percentuale in sostituzione dei componenti di cui al comma 1, lettera* d)*, un componente è designato dal Ministro per i beni e le attività culturali.*

6. *(Comma abrogato).*».

Nota all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 12 *(Collegio dei revisori)*. — 1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

2. Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di un supplente, di cui un membro effettivo, che ne assume la presidenza, ed un supplente designati in rappresentanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e gli altri scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero di grazia e giustizia. Qualora vi sia la partecipazione di soggetti di cui all'art. 5, comma 2, al patrimonio della Società di cultura in misura non inferiore *al 20 per cento*, un membro effettivo del collegio dei revisori dei conti è da essi designato.».

Nota all'art. 15:

— Si riporta il testo dell'art. 19 del citato decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 19 *(Disponibilità finanziarie)*. — 1. La Società di cultura provvede ai suoi compiti con:

a) i redditi del suo patrimonio, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 2;

b) i contributi ordinari dello Stato stanziati ogni anno negli stati di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, fermo quanto previsto dall'art. 22;

c) i contributi ordinari annuali della regione Veneto, della provincia e del comune di Venezia;

c-bis) i contributi in conto esercizio degli altri soci della Fondazione;

d) eventuali contributi straordinari dello Stato, della regione Veneto, della provincia e del comune di Venezia;

e) i proventi di gestione;

f) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, di altri soggetti o enti pubblici o privati, italiani e stranieri;

g) eventuali altre entrate, derivanti dall'esercizio di attività commerciali.

1-*bis*. Per lo svolgimento delle attività istituzionali della società di cultura nei settori della musica, della danza e del teatro, di cui all'art. 13, è stanziato un contributo ordinario, con determinazione triennale, nell'ambito delle somme destinate, rispettivamente, alla musica, non riferita alle fondazioni liriche, alla danza ed al teatro di prosa, nel Fondo unico dello spettacolo.

1-*ter*. Il contributo, di misura non inferiore all'1 per cento di quanto previsto per ciascuno dei settori di cui al comma 1-*bis*, è assegnato, sentite le competenti commissioni consultive, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazione; per l'assegnazione del contributo, la società di cultura presenta ogni tre anni, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente il triennio di riferimento, un programma delle attività con relazione finanziaria ed evidenziazione delle risorse necessarie al perseguimento delle finalità nei settori di attività indicati al comma 1-*bis*.

1-*quater*. Per lo svolgimento delle attività istituzionali della società di cultura nel campo del cinema, ivi compresa la Mostra internazionale del cinema, è stanziato un contributo ordinario, con determinazione triennale, nell'ambito del Fondo unico dello spettacolo destinato al cinema. Il contributo, di misura non inferiore al 4 per cento di tale fondo, è assegnato, sentita la commissione consultiva per il cinema, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazione.».

Note all'art. 16:

— Si riporta il testo dell'art. 20 del citato decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 20 *(Norme in tema di patrimonio e di gestione)*. — 1. La Società di cultura può accettare donazioni o eredità, *secondo le modalità previste dall'art. 473 del codice civile*, e conseguire legati. Essa ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, della denominazione storica e dell'immagine, nonché delle denominazioni delle manifestazioni organizzate; può consentire o concedere l'uso per iniziative coerenti con le proprie finalità. Resta riservato alla Società di cultura ogni diritto di sfruttamento economico delle mostre, delle manifestazioni e di ogni altra iniziativa da essa prodotta.

2. La gestione finanziaria è soggetta al controllo della Corte dei conti, alle condizioni e con le modalità della legge 21 marzo 1958, n. 259.

3. La Società di cultura, in quanto eserciti un'attività commerciale, è soggetta, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento.».

— Per il testo dell'art. 473 del codice civile, vedi nota all'art. 6.

Nota all'art. 17:

— Si riporta il testo dell'art. 24 del citato decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 24 *(Vigilanza)*. — 1. Il Ministero per i beni culturali e ambientali è titolare del potere di vigilanza sulla gestione della Società di cultura e, in particolare, ne approva gli atti nei casi previsti dal presente decreto. Può disporre ispezioni, anche su proposta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e all'esito di queste, ove ne ricorrano i presupposti, può adottare i provvedimenti previsti dall'art. 23.

2. La Società di cultura trasmette al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e al Ministero *per i beni e le attività culturali* le informazioni, anche periodiche, da essi richieste.

3. Il Ministero per i beni culturali e ambientali presenta alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulle attività della Società di cultura, che deve contenere in modo dettagliato l'analisi delle entrate, delle spese e dei programmi della Società di cultura, nonché l'ultimo bilancio.».

04G0010

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 20 novembre 2003, n. **374.**

Regolamento recante disciplina delle modalità per il rilascio, la revoca ed il rinnovo dell'autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, che delega il Governo ad emanare, fra gli altri, apposito regolamento per la semplificazione del procedimento amministrativo indicato nell'allegato *A*, n. 6, della medesima legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, recante, in attuazione della citata legge n. 340 del 2000, il «Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli»;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 2001, il quale prevede che le modalità per il rilascio, la revoca ed il rinnovo dell'autorizzazione alla circolazione di prova sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli atti normativi, espresso nell'Adunanza del 15 luglio 2002;

Ritenuto di non potere condividere il citato parere del Consiglio di Stato, con riferimento a: l'articolo 1, comma 4, in quanto costituirebbe una distonia del sistema, così come delineato dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 2001, prevedere, per il caso della revoca dell'autorizzazione, una disciplina inerente alle sorti della targa di prova differente da quella prevista per i casi di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell'autorizzazione medesima; l'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, in quanto il termine «prenotamotorizzazione» risulta presente nell'ordinamento, ed in particolare all'articolo 4, comma 2, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, con lo stesso significato che gli è attribuito nel citato articolo 2, comma 2, lettera *a)*; l'articolo 2, comma 5, in quanto il sistema non prevede una stampa di documenti presso il centro elaborazione dati della motorizzazione ed una successiva trasmissione cartacea degli stessi, bensì una mera trasmissione di dati per via telematica che consente, ai soggetti che esercitano l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di stampare i documenti in questione direttamente attraverso le stampanti installate presso le loro rispettive sedi;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 1924UL del 10 aprile 2003);

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Per ottenere l'autorizzazione alla circolazione di prova, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, di seguito denominato regolamento, presentano apposita istanza all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici, di seguito denominato ufficio provinciale della motorizzazione, ovvero ad uno dei soggetti esercenti, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di seguito denominati imprese di consulenza automobilistica, che abbiano ottenuto l'abilitazione di cui all'articolo 2.

2. Con circolare del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici, Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre, è stabilita la documentazione che gli interessati allegano all'istanza per dimostrare di trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1, del regolamento. Con la medesima circolare sono altresì stabilite le istruzioni operative per la gestione informatizzata delle procedure di rilascio, di revoca e di rinnovo della autorizzazione alla circolazione di prova, nonché quelle per la produzione e la consegna dei documenti e delle targhe da parte delle imprese di consulenza automobilistica.

3. Scaduto il periodo di validità, fissato in un anno dalla data di primo rilascio ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del regolamento, l'autorizzazione è rinnovata, previa verifica della persistenza delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1, del regolamento, con le medesime modalità descritte al comma 1 del presente articolo.

4. La revoca dell'autorizzazione alla circolazione di prova è disposta dall'ufficio provinciale della motorizzazione, nel caso in cui venga meno una delle condizioni in base alle quali l'autorizzazione stessa è stata rilasciata. A seguito della revoca, l'interessato restituisce l'autorizzazione al competente ufficio provinciale della motorizzazione e, contestualmente, provvede alla distruzione della relativa targa di prova.

Art. 2.

1. Le imprese di consulenza automobilistica, che intendono svolgere le attività relative al rilascio e al rinnovo delle autorizzazioni alla circolazione di prova e

quelle relative alla produzione e alla distribuzione delle targhe di prova, presentano apposita domanda all'ufficio provinciale della motorizzazione nel cui ambito territoriale hanno la propria sede.

2. L'ufficio provinciale della motorizzazione accoglie la domanda e consente il collegamento con il centro elaborazione dati della motorizzazione per l'utilizzazione delle procedure informatiche allo scopo predisposte e assegna un quantitativo di moduli in bianco sufficiente a coprire il fabbisogno mensile dell'impresa richiedente, dopo aver verificato che quest'ultima:

a) è abilitata alla procedura di prenotazione telematica denominata «prenotamotorizzazione» alla data della domanda di cui al comma 1;

b) usufruisce di un collegamento telematico con il centro elaborazione dati della motorizzazione privo di concentratori intermedi;

c) è dotata di idonea stampante e di apparecchiatura omologata, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del regolamento, per la stampa delle targhe di prova.

3. L'impresa di consulenza automobilistica abilitata ai sensi del comma 2 espone, all'esterno dei locali dove ha la sede, l'insegna allegata al presente decreto.

4. Alla ricezione di ciascuna istanza relativa alle operazioni di cui all'articolo 1, l'impresa di consulenza automobilistica abilitata accerta l'identità del richiedente ed acquisisce la fotocopia del documento di identità dello stesso, verifica l'idoneità e la completezza della domanda e della documentazione di cui all'articolo 1, comma 2, l'avvenuto versamento delle imposte e dei diritti dovuti e trasmette telematicamente le informazioni necessarie al centro elaborazione dati della motorizzazione. Il centro elaborazione dati della motorizzazione, effettuati i controlli e gli aggiornamenti d'archivio, autorizza l'impresa richiedente a stampare immediatamente il documento richiesto. Stampato il documento, l'impresa di consulenza automobilistica produce la relativa targa di prova con l'apparecchiatura omologata di cui è dotata e consegna immediatamente documento e targa al richiedente.

5. Entro le ore venti di ogni giornata lavorativa, lo studio di consulenza chiede al centro elaborazione dati della motorizzazione, utilizzando le apposite procedure informatiche, di ricevere il flusso di stampa contenente l'elenco dei documenti emessi nella giornata. Il centro elaborazione dati della motorizzazione provvede ad inviare copia del suddetto elenco all'ufficio provinciale della motorizzazione competente per territorio.

6. Entro la fine dell'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, l'impresa di consulenza consegna al competente ufficio provinciale della motorizzazione l'elenco dei documenti emessi corredato dalle istanze presentate dagli utenti e dalla relativa documentazione, ivi compresa la fotocopia del documento di identità del richiedente. L'ufficio controlla che l'elenco corrisponda alla propria copia e, verificata la regolarità delle istanze e della documentazione, provvede a protocollarle e ad archiviarle.

7. In caso di accertata irregolarità della domanda o della documentazione, o nel caso in cui la relativa consegna avvenga oltre il termine di cui al comma 6, l'ufficio provinciale della motorizzazione respinge la richiesta e la documentazione e cancella il documento irregolarmente emesso dall'archivio elettronico. Entro l'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, l'impresa di consulenza restituisce il documento irregolarmente emesso all'ufficio provinciale della motorizzazione che provvede alla sua distruzione. A tal fine, l'utente interessato riconsegna all'impresa di consulenza, su richiesta scritta di quest'ultima, il documento irregolarmente emesso. Ove la restituzione all'ufficio provinciale della motorizzazione non avvenga nei tre giorni lavorativi successivi all'accertata irregolarità del documento, l'ufficio provinciale medesimo sospende l'operatività del collegamento telematico con il centro elaborazione dati della motorizzazione fino alla restituzione del documento irregolarmente emesso e segnala l'accaduto alle competenti autorità pubbliche per i conseguenti provvedimenti di competenza ed agli organi di polizia per il ritiro del documento.

8. Durante il periodo di sospensione del collegamento telematico, l'impresa di consulenza automobilistica non espone, all'esterno dei locali dove ha la sede, l'insegna di cui al comma 3.

9. L'ufficio provinciale della motorizzazione provvede ad effettuare le verifiche necessarie per accertare la corretta applicazione delle procedure previste dal presente articolo, anche mediante ispezioni presso le imprese di consulenza automobilistica abilitate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 novembre 2003

Il Ministro: LUNARDI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2003

Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 104

ALLEGATO

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CENTRO SERVIZI
MOTORIZZAZIONE

ABILITATO AL RILASCIO DI:

- Autorizzazioni e targhe per la circolazione di prova dei veicoli

TITOLARE: ....

ABILITAZIONE: n. .... del ....

ENTE VIGILANTE: Ufficio Provinciale della Motorizzazione di ....

***Dimensioni minime*:**
a) altezza: mm. 300
b) larghezza mm. 200

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 24 novembre 2000, n. 240, recante: «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 novembre 2000, n. 275.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, recante: «Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 gennaio 2002, n. 25.

— L'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 474/2001 così recita:

«3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità per il rilascio, la revoca ed il rinnovo dell'autorizzazione».

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, così recita:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 474/2001 si veda nelle note alle premesse.

— La legge 8 agosto 1991, n. 264, recante: «Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 agosto 1991, n. 195.

04G0007

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 dicembre 2003.

Rivalutazione dell'assegno vitalizio per i cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto, ai sensi dell'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 417, per l'anno 2002 con effetto dal 1º gennaio 2003.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 417, concernente l'aumento dell'assegno vitalizio per i cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto, che prevede la rivalutazione annuale del predetto assegno vitalizio in misura pari alla percentuale della svalutazione monetaria accertata per la rivalutazione della dinamica del costo della vita e dei salari per le pensioni del fondo obbligatorio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1º novembre di ciascun anno;

Visto l'art. 14, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che ha disposto, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1º gennaio successivo di ogni anno;

Visto il decreto 27 dicembre 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2003) concernente la rivalutazione dell'assegno vitalizio per i cavalieri di Vittorio Veneto per l'anno 2002;

Visto il decreto interministeriale 20 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 5 dicembre 2003) che ha determinato il valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2002, con decorrenza 1º gennaio 2003, in misura pari a +2,4 nonché, in via provvisoria, la variazione percentuale per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2003, con decorrenza dal 1º gennaio 2004, in misura pari a +2,5;

Considerata la necessità:

di determinare il valore definitivo della variazione percentuale dell'indice di rivalutazione dell'assegno vitalizio per i cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto per l'anno 2002 con effetto dal 1º gennaio 2003;

di determinare la variazione percentuale dell'indice di rivalutazione dell'assegno vitalizio per l'anno 2003 con effetto dal 1º gennaio 2004, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

La percentuale di variazione dell'indice di rivalutazione dell'assegno vitalizio in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto per l'anno 2002 è determinata in misura pari a +2,4 dal 1º gennaio 2003.

Art. 2.

La percentuale di variazione dell'indice di rivalutazione dell'assegno vitalizio in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto per l'anno 2003 è determinata in misura pari a +2,5 dal 1° gennaio 2004, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di rivalutazione per l'anno successivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2003

Il Ministro: TREMONTI

04A00166

DECRETO 8 gennaio 2004.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2004, ai mutui stipulati nell'ambito degli interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, in data anteriore al 29 marzo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), il quale, nell'autorizzare l'esecuzione di un programma poliennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi, successivamente elevato a lire 34.000 miliardi con legge n. 388/2000, dispone che al finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni di mutuo, il cui onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la B.E.I., con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito alluopo abilitati secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria ai sensi del succitato art. 20 della legge n. 67/1988, nei limiti di lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale;

Visto l'art. 3 del decreto 5 dicembre 1991, e successive modificazioni, con il quale è stato stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, di cui alle leggi sopra menzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal Comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Considerato che, in virtù del decreto 5 dicembre 1991 e successive modificazioni, al dato come sopra calcolato arrotondato se necessario per eccesso o per difetto allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il RIBOR è l'EURIBOR;

Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato relativo al rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta riferito al mese di novembre 2003;

Vista la misura del tasso EURIBOR ACT/360 a tre mesi rilevato per il mese di novembre 2003 sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365);

Visto che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dall'art. 20 della legge n. 67/1988 e dall'art. 4, comma 7 della legge n. 500/1992, sono pari a:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 3,875%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato per il mese di novembre 2003 sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365): 2,189 %;

Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzare per i mutui, previsti dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, regolati a tasso variabile e stipulati anteriormente alla data del 29 marzo 1999, è pari al 3,40%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2004 è pari al 4,20%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2004

p. *Il direttore generale:* CARPENTIERI

04A00242

DECRETO 8 gennaio 2004.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2004, ai mutui destinati alla realizzazione del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS stipulati in data anteriore al 29 marzo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 492, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria;

Visto l'art. 4 del decreto del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui alle leggi sopramenzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal Comitato di Gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Visto che con il suddetto decreto del 27 ottobre 1990, e successive modificazioni, è stato stabilito che al dato come sopra calcolato, arrotondato se necessario per eccesso o per difetto allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il RIBOR è l'EURIBOR;

Vista la nota con la quale la Banca d'italia ha comunicato il dato relativo al rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta riferito al mese di novembre 2003;

Vista la misura del tasso EURIBOR ACT/360 a tre mesi rilevato per il mese di novembre 2003 sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365);

Visto che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993, sono pari a:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 3,875%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR ACT/360 atre mesi, rilevato sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365): 2,189%;

Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo, di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 4 dicembre 1993, n. 492, regolate a tasso variabile e stipulate anteriormente alla data del 29 marzo 1999 è pari al 3,40%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2004 è pari al 4,20%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2004

p. *Il direttore generale:* CARPENTIERI

04A00243

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 31 luglio 2003.

Determinazione dell'importo della maggiorazione, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dovuta per le targhe di prova prodotte dai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, che delega il Governo ad emanare, fra gli altri, apposito regolamento per la semplificazione del procedimento amministrativo indicato nell'allegato *A*, n. 6, della medesima legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474 recante, in attuazione della citata legge n. 340 del 2000, il «Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli»;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 2001, il quale prevede che l'importo della maggiorazione prevista dall'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso in cui la targa di prova sia prodotta dai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, è stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il citato art. 101, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992;

Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. A norma dell'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, la maggiorazione prevista dall'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è fissata in 5,50 euro.

2. Il versamento della maggiorazione di cui al comma 1 è effettuato, a cura dell'acquirente, sul conto corrente postale n. 121012 intestato alla «Sezione tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - acquisto targhe veicoli a motore».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2003

Il Ministro: LUNARDI

04A00184

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «UNIGEST» a r.l., in Pisa.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PISA

Visto l'art. 2544 codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata a livello provinciale la procedura di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza la nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 16/2002 datata 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale vengono impartite direttive atte ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 22 giugno 2002 eseguito sull'attività della società cooperativa sotto indicata le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile:

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare;

Acquisito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, datato 30 aprile 2003;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Società cooperativa «UNIGEST» a r.l., con sede in Pisa via Mercanti, 5 - costituita per rogito notaio Paolo Siciliani - repertorio n. 363032 in data 7 febbraio 1994, registro società n. 17265 - Tribunale di Pisa - Posizione n. 1396/267273.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al t.a.r. della Toscana entro sessanta giorni ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Pisa, 16 ottobre 2003

Il direttore provinciale: ANTONUCCI

04A00037

DECRETO 16 ottobre 2003.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PISA

Visto il decreto-legge del Capo provvissorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del 21 giugno 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che conferisce alle direzioni provinciali territorialmente competenti i provvedimenti di cacellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi, che non ottemperano al pagamento del contributo dovuto per le spese relative alle ispezioni ordinarie, entro il biennio di riferimento;

Vista la richiesta del 18 settembre 2003 presentata dalla Confcooperative Unione Regionale Toscana, nella quale si chiede l'applicazione del richiamato art. 15, della legge n. 59/1992, nei confronti delle cooperative sottoelencate, aderenti alla stessa associazione, che non ha provveduto al pagamento del contributo per le ispezioni relativo al biennio 2001/2002;

Viste le disposizioni di attuazione impartite con la circolare n. 65/2000 della direzione generale della cooperazione - Divisione IV, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1.

Le società cooperative sottoelencate sono cancellate dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione in considerazione che le stesse non hanno proveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 2001/2002 con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura:

1) I.R.T.S. Informatica Ricerche Tecnologia e Servizi p.s.c. a r.l. con sede in Lungarno Sonnino, 9 Pisa, costituita per rogito notaio Mario Umberto Ciampi repertorio n. 146440 in data 1° agosto 1985, registro imprese n. 10442, posizione n. 1252/228304;

2) Il Focolare a r.l. con sede in via S. Agostino, 240 Pisa, costituita per rogito notaio Francesco Tumbiolo repertorio n. 66129 il 9 marzo 1962, registro imprese 2789, posizione n. 307/72012;

3) Verde 1 a r.l. con sede in via Garzella 33 c/o Acli in Musigliano di Cascina (Pisa), costituita per rogito notaio Maria Grazia Boggioni repertorio n. 32325 in data 21 ottobre 1994, registro imprese 17799, posizione n. 1411/270181;

Art. 2.

Il Prefetto di Pisa è pregato di dare esecuzione al presente decreto.

Avverso questo decreto è ammesso ricorso gerarchico, entro trenta giorni, al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV- Vicolo d'Aste, 12 - 00159 Roma, oppure al t.a.r. nei sessanta giorni.

Pisa, 16 ottobre 2003

Il direttore provinciale: ANTONUCCI

04A00038

DECRETO 16 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa sociale «La Corte» a r.l., in Pisa.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PISA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata a livello provinciale la procedura di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza la nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 16/2002 datata 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale vengono impartite direttive atte ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 16 settembre 2002 eseguito sull'attività della società cooperativa sotto indicata le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare

Acquisito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, datato 19 giugno 2003;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 delle legge 17 luglio l975, n. 400.

Società cooperativa sociale «La Corte» a r.l., con sede in Pisa via S. Stefano, 2 - costituita per rogito notaio Angelo Caccetta - repertorio n. 51611 in data 18 maggio 2001, registro imprese n. 17722 - Tribunale di Pisa - Posizione n. 1553/300595.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al t.a.r. della Toscana entro sessanta giorni ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Pisa, 16 ottobre 2003

Il direttore provinciale: ANTONUCCI

04A00039

DECRETO 18 novembre 2003.

Scioglimento della cooperativa a r.l. «Dives - Soc. Coop. a r.l.», in Matera.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi, che non hanno depositato presso la C.C.I.A.A. - Registro delle imprese - nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, sono sciolte di diritto dalla competente Autorità governativa e perdono la personalità giuridica;

Atteso che l'Autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Vista la circolare n. 16/2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che in via transitoria, in attesa che siano resi operativi gli uffici territoriali del

Governo, attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di cooperazione a livello territoriale;

Visto il verbale ispezione del 18 novembre 2003, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Dives - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Matera, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Dives - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Matera, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 18 novembre 2003

Il direttore provinciale: GURRADO

03A00042

DECRETO 25 novembre 2003.

Scioglimento della piccola società cooperativa «F.A.P.», in Vercelli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERCELLI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto della direzione generale della Cooperazione del 6 marzo 1996 in materia di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Esaminati gli esiti degli accertamenti ispettivi effettuati sull'attività della Piccola società cooperativa «F.A.P.», con sede in Vercelli dai quali risulta che si trova nella condizioni di cui all'art. 2544 del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

Tenuto conto del parere di massima espresso dalla Commissione centrale delle cooperative nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

La seguente piccola società cooperativa «F.A.P.», con sede in Vercelli B.U.S.C. n. 1254/296456, rogito notaio Massimo Cortese di Vercelli, iscritta al n. 74804 del registro imprese di Vercelli, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina del commissario liquidatore.

Vercelli, 25 novembre 2003

Il direttore provinciale: CASERTA

03A14243

DECRETO 25 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Nuove idee», in Vercelli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERCELLI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto della direzione generale della Cooperazione del 6 marzo 1996 in materia di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Esaminati gli esiti degli accertamenti ispettivi effettuati sull'attività della società cooperativa «Nuove Idee», con sede in Vercelli dai quali risulta che si trova nelle condizioni di cui all'art. 2544 del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

Tenuto conto del parere di massima espresso dalla Commissione centrale delle cooperative nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

La seguente società cooperativa «Nuove idee», con sede in Vercelli B.U.S.C. n. 1264/299276, rogito notaio Reitano Ugo di Vercelli, omologato dal Tribunale di Vercelli il 7 ottobre 1988, e iscritto al registro società al n. 6325, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina del commissario liquidatore.

Vercelli, 25 novembre 2003

Il direttore provinciale: CASERTA

03A14244

DECRETO 10 dicembre 2003.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto il decreto direttoriale n. 2801 del 10 febbraio 2003 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale INPS;

Vista la nota del 5 dicembre 2003 con la quale il sig. Cosimo Camposeo rassegna le dimissioni da membro del comitato in questione;

Vista la nota del 5 dicembre 2003 della UGL relativa alla designazione del sig. Giuseppe Del Vecchio in sostituzione del sig. Cosimo Camposeo;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Del Vecchio - nato a Squinzano (Lecce) il 29 gennaio 1949 - con domicilio presso l'Unione generale del lavoro di Taranto - via Platea, 68

- è nominato componente del comitato provinciale INPS di Taranto, in sostituzione del sig. Cosimo Camposeo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Taranto, 10 dicembre 2003

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A00049

DECRETO 15 dicembre 2003.

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione provinciale per l'integrazione del salario degli operai dipendenti da imprese agricole della provincia di Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457 recante norme in materia di miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448 che all'art. 80, comma 3, conferisce le competenze relative al contenzioso previdenziale del settore agricolo, già attribuite alla Commissione provinciale per la manodopera agricola, alle Commissioni provinciali di cui all'art. 14 della predetta legge n. 457/1972;

Visto il decreto direttoriale n. 363/1999 del 4 giugno 1999 con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per l'integrazione del salario degli operai dipendenti da imprese agricole;

Vista la nota del 5 dicembre 2003 con la quale la Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.) ha designato il sig. Giuseppe Deleonardis componente effettivo della Commissione provinciale per l'integrazione del salario degli operai dipendenti da imprese agricole, in sostituzione del sig. Vitonicola Di Bari, dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione richiesta;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Deleonardis è nominato componente effettivo della Commissione provinciale per l'integrazione del salario degli operai dipendenti da imprese agricole in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione del sig. Vitonicola Di Bari, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia di Bari.

Bari, 15 dicembre 2003

Il dirigente preposto: NICASTRI

04A00048

DECRETO 15 dicembre 2003.

Sostituzione di un componente effettivo in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, in seno al Comitato I.N.P.S. di Pesaro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESARO

Il direttore provinciale del lavoro di Pesaro e Urbino;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente, l'art. 46 che disciplina il contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 ed, in particolare, l'art. 34 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Visto il decreto n. 5/02 dell'11 aprile 2002 di ricostituzione del comitato provinciale I.N.PS. di Pesaro;

Vista la nota inviata dalla C.G.I.L. - Segreteria Provinciale di Pesaro in data 10 dicembre 2003, con la quale si designa, in qualità di componente effettivo, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, il sig. Cesarini Enrico - via Negrelli, 13, Pesaro - in sostituzione della sig.ra Longhin Loredana, dimissionaria;

Decreta:

Il sig. Cesarini Enrico - via Negrelli, 13, Pesaro - viene nominato componente effettivo in rappresentanza dei lavori dipendenti, in seno al comitato I.N.P.S. di Pesaro in sostituzione della sig.ra Longhin Loredana, dimissionaria.

Pesaro, 15 dicembre 2003

Il direttore provinciale: DAMIANI

04A00040

DECRETO 16 dicembre 2003.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale per la Cassa integrazione salari in agricoltura, della provincia di Imperia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI IMPERIA

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457, recante norme per la integrazione salariale ai lavoratori agricoli occupati a tempo indeterminato;

Visto il decreto n. 9/1972 in data 14 dicembre 1972 del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Imperia con il quale provvide a costituire presso la sede di Imperia dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, la commissione provinciale di cui all'art. 14 della legge n. 457/1972;

Vista la nota del 4 dicembre 2003 con la quale la C.G.I.L. di Imperia designa il sig. Trebini Giovanni quale membro effettivo del consesso di cui sopra in sostituzione della sig.ra Zanatta Rina;

Vista la nota datata 10 dicembre 2003 con la quale la C.G.I.L. comunica il termine del mandato della sig.ra Zanatta Rina dalla commissione di cui trattasi;

Decreta:

Il sig. Trebini Giovanni, residente in San Lorenzo al Mare - via Pietrabruna, 132 è nominato componente effettivo della commissione provinciale in preambolo in sostituzione, per termine del mandato, della sig.ra Zanatta Rina.

Imperia, 16 dicembre 2003

Il dirigente reggente: VETTORI

04A00050

DECRETO 17 dicembre 2003.

Scioglimento di due società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI NUORO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sotto elencate, dai quali emerge che le cooperative suddette si trovano nelle condizioni dei precisati articoli di legge;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

1) società cooperativa «Promoter Sardegna a r.l.» con sede in San Teodoro (Nuoro), costituita in data 6 aprile 1998, rogito notaio B. Ferretti, repertorio n. 10980, iscritta al n. 10279/98 del registro delle imprese di Nuoro. B.U.S.C. n. 1597/282599;

2) società cooperativa sociale «Horse Riding a r.l.» con sede in Dorgali (Nuoro), costituita in data 23 novembre 1999, rogito notaio P. Angotzi, repertorio n. 99708, iscritta al n. 3232/2000 del registro delle imprese di Nuoro. B.U.S.C. n. 1609/283072;

Nuoro, 17 dicembre 2003

Il direttore provinciale reggente: PIRAS

04A00036

DECRETO 22 dicembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa edilizia Virgo Fidelis Due» s.c. a r.l., in Solarolo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI RAVENNA

Visto l'art. 2544, comma 1, seconda parte, del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero delle attività produttive;

Tenuto conto del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata alla direzione provinciale del lavoro e della adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative a sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Valutate le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata dalla direzione provinciale del lavoro di Ravenna dalla quale sono emersi i presupposti dello scioglimento senza nomina di commissario liquidatore ex art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa edilizia Virgo Fidelis Due s.c. a r.l.», con sede in Solaro (Ravenna), costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Palmieri in data 20 febbraio 1999, repertorio n. 225939, registro imprese n. 11299/99, è sciolta senza nomina del commissario liquidatore in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile primo comma, e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art.18.

Ravenna, 22 dicembre 2003

Il direttore provinciale: CARBONE

03A14337

DECRETO 23 dicembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa edilizia «L'Ancora», in Castel di Sangro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI L'AQUILA

Visto il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 1577 del 1947 e successive modifiche;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 1999 con il quale sono state trasferite alle direzioni provinciali talune competenze, tra cui la sostituzione dei liquidatori ordinari, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa di seguito indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545 codice civile;

Considerata la necessità di procedere ad una nuova nomina;

Considerato il parere espresso dal Comitato centrale delle cooperative, nella riunione del 15 maggio 2003;

Decreta:

Il dott. Nicola Bomba, nato a Lanciano (Chieti) il 7 aprile 1958, residente in Lanciano viale Marconi 7 - è nominato liquidatore della società cooperativa edilizia «L'Ancora» in sostituzione del sig. Alessandro Amiconi.

Società cooperativa «L'Ancora» a r.l. B.U.S.C. 1289/176494.

Sede in Castel di Sangro Corso Vittorio Emanuele.

Costituita in data 13 maggio 1980 per rogito del notaio D'Antuono Giovanni rep. 11029/176494, omologata con decreto del Tribunale di Sulmona del 21 maggio 1980 ed iscritta al n. 861 del registro società.

L'Aquila, 23 dicembre 2003

Il direttore provinciale reggente: CELESTINI

04A00093

DECRETO 23 dicembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Consab a r.l.», in Arborea.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ORISTANO

Visto il verbale in data 10 aprile 1997 con il quale l'assemblea straordinaria della società cooperativa «Consab - Consorzio sardo di abitazione - Soc. coop. a r.l.», con sede in Arborea ha deliberato lo scioglimento anticipato dell'ente, con la nomina del liquidatore Puddu Amedeo;

Visti i verbali di mancata ispezione del 30 gennaio 2003 e del 20 giugno 2003 dai quali risulta il perdurante comportamento ostativo del liquidatore, nonostante formale diffida;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione, in quanto lo stesso non ha definito la procedura liquidatoria in parola;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alla Direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Vista la nota n. 1590785 in data 1° settembre 2003 della Direzione generale per gli enti cooperativi Div. V;

Decreta:

La dott.ssa Cristiana Casula, nata a Cagliari il 23 ottobre 1969, ivi domiciliata in via Sonnino n. 152, è nominata liquidatore della società cooperativa «Consab», con sede in Arborea, costituita in data 27 maggio 1982, repertorio n. 15850, per rogito notaio dott. Fernando Lettera, in sostituzione del sig. Puddu Amedeo.

Oristano, 23 dicembre 2003

Il direttore provinciale: USAI

04A00162

DECRETO 23 dicembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Futura duemila», in Santa Giusta.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ORISTANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Decreta:

La società cooperativa edilizia di seguito indicata viene svolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400 art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59 art. 18, senza nomina di commissario liquidatore: società cooperativa «Futura duemila», con sede in Santa Giusta (Oristano), costituita per rogito notaio dott. Federico Andreani in data 23 ottobre 1991, repertorio n. 1098, registro società n. 4699, tribunale di Oristano, B.U.S.C. n. 1028/257362.

Oristano, 23 dicembre 2003

Il direttore provinciale: USAI

04A00163

DECRETO 23 dicembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Quadrifoglio», in Marrubiu.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ORISTANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Decreta:

La società cooperativa edilizia di seguito indicata viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400 art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59 art. 18, senza nomina di commissario liquidatore: società cooperativa «Quadrifoglio», con sede in Marrubiu (Oristano), costituita per rogito notaio dott. Michele Davino in data 27 aprile 1978, repertorio n. 75337, registro società n. 1795, tribunale di Oristano, B.U.S.C. n. 543/160045.

Oristano, 23 dicembre 2003

Il direttore provinciale: USAI

04A00164

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 24 dicembre 2003.

Approvazione della deliberazione n. 30 del 29 luglio 2003 della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, relativa alla partecipazione della Fondazione Banco di Sardegna, quale socio fondatore, alla gestione della Fondazione medesima.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 recante disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale, in fondazioni di diritto privato ed in particolare l'art. 6, comma 1, lettere *b)* e *c)* comma 2, e l'art. 8;

Vista la legge 26 gennaio 2001, n. 6 di conversione del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345 recante disposizioni urgenti in tema fondazioni lirico-sinfoniche;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 10 giugno 1999, n. 239;

Visto lo statuto della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari approvato con decreto 8 luglio 1999 del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro del tesoro;

Vista la deliberazione n. 30 del 29 luglio 2003 del consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, recante indicazione della Fondazione Banco di Sardegna quale socio fondatore, partecipante alla costituzione del patrimonio per l'anno 2003 ed al finanziamento della gestione per gli anni 2004-2005-2006, nonché il piano conomico finanziario triennale;

Accertato che si è verificata la condizione posta dall'art. 10, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo n. 367/1996 come sostituito dall'art. 2 comma 3, del decreto-legge n. 345/2000 convertito in legge 26 gennaio 2001, n. 6;

Vista la nota n. 23674 del 5 novembre 2003 della regione autonoma della Sardegna recante parere favorevole in ordine alla adesione della Fondazione Banco di Sardegna alla fondazione di che trattasi;

Considerato che il comune di Cagliari richiesto di parere con nota n. 1328/TR16 del 19 agosto 2003 non ha fatto pervenire osservazioni;

Vista la nota n. 0136631 in data 19 novembre 2003 con cui il Ministero dell'economia e delle finanze, valutati i risultati di gestione previsti nel piano economico-finanziario nel triennio 2004-2006 nonché le assicurazioni fornite dal Teatro con nota n. 7926 dell'8 ottobre 2003, comunica il proprio avviso non contrario all'approvazione di che trattasi;

Ritenuto pertanto di approvare, ai sensi di legge, la deliberazione n. 30 del 29 luglio 2003, della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari;

Decreta:

È approvata la deliberazione n. 30 del 29 luglio 2003 della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari relativa alla partecipazione della Fondazione Banco di Sardegna quale socio fondatore, alla gestione della fondazione medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2003

Il Ministro per i beni e le attività culturali
URBANI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

04A00165

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 3 dicembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa a r.l. Agricola Il Pavone», in Cerignola, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL:

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa a r.l. Agricola Il Pavone», con sede in Cerignola (Foggia), costituita in data 16 dicembre 1985 con atto a rogito del notaio dott.ssa Ada Ruo di Cerignola (Foggia), REA n. 138171, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Massimiliano Sciannameo, nato a Bari il 4 giugno 1973, con studio in Bari, via G.S. Poli, n. 21/a, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A00044

DECRETO 3 dicembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Super Roma soc. coop. a r.l.», in San Felice a Cancello, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL:

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega delin data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Super Roma soc. coop. a r.l.», con sede in San Felice a Cancello (Caserta), costituita in data 24 gennaio 1980 con atto a rogito del notaio dott. Pasquale Liotti, REA n. 93043, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Vincenzo Farina, nato a Gragnano (Napoli) il 23 marzo 1943, con studio in Caserta, via Amalfi n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A00045

DECRETO 3 dicembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa Stellone a responsabilità limitata», in Caselle Torinese, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL:

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa Stellone a responsabilità limitata», con sede in Caselle Torinese (Torino), costituita in data 19 luglio 1990 con atto a rogito del notaio dott. Renato D'Ambra di Torino, REA n. 750754, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Rita Mancini, nata a Bari il 24 dicembre 1969, con studio in Torino, via Rubiana n. 28, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A00046

DECRETO 3 dicembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa Nuova San Mango a r.l.», in San Mango sul Calore, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL:

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa Nuova San Mango a r.l.», con sede in San Mango sul Calore (Avellino), costituita in data 21 gennaio 1981 con atto a rogito del notaio dott. Angelino Giannitti di Avellino, REA n. 79687, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Vincenzo Farina, nato a Gragnano (Napoli) il 23 marzo 1943, con studio in Caserta, via Amalfi n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A00047

DECRETO 3 dicembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Santa Maria società cooperativa a responsabilità limitata», in Palazzo San Gervasio, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL:

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Santa Maria Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Palazzo San Gervasio (Potenza), costituita in data 19 ottobre 1989 con atto a rogito del notaio dott. Maria Mercedes Di Addea di Palazzo San Gervasio (Potenza), REA n. 75783, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Dante Tirico, nato a Rionero in Vulture (Potenza) il 12 agosto 1963, con studio in Rionero in Vulture (Potenza), Largo Oberdan n. 26, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A00051

DECRETO 3 dicembre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Cooperativa emiliana mobilieri e affini - C.E.M.A.», in Medicina.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1985 con il quale la società «Cooperativa Emiliana mobilieri e affini - C.E.M.A.», con sede in Medicina (Bologna) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed i signori rag. Laura Guidi, prof. Ugo Ruffolo, dott. Franco Cezza ne sono stati nominati commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1997 con il quale la dott.ssa Michela Orsini è stata nominata commissario liquidatore in sostituzione del prof. Ugo Ruffolo dimissionario;

Vista la nota in data 6 settembre 1999 con la quale la dott.ssa Michela Orsini ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Vista la nota in data 23 gennaio 2003 con la quale la rag. Laura Guidi ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Considerato che, il prof. Franco Cezza, malgrado il tempo trascorso ed i ripetuti solleciti, non ha provveduto a rendere a questa autorità di vigilanza la ricostruzione comprovante l'avvenuto ripianamento contabile della procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto degli altri elementi emersi nel corso della procedura di liquidazione coatta amministrativa peraltro giunta agli atti finali;

Ritenuta, pertanto, la necessità di ridurre il numero dei commissari liquidatori da tre ad uno;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Vittorio Ranuzzi, nato a Bologna il 9 ottobre 1936, ed ivi domiciliato in via S. Stefano n. 16, è nominato unico commissario liquidatore della società «Cooperativa Emiliana mobilieri e affini - C.E.M.A.», con sede in Medicina (Bologna) in sostituzione della dott.ssa Michela Orsini e della rag. Laura Guidi dimissionarie e del prof. Franco Cezza revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A00167

DECRETO 3 dicembre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «S.C.R.O.P. Flora Piccola - Soc. coop. a r.l.», in Puglianello, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza n. 1/03 in data 13 agosto 2003 del tribunale di Benevento con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «S.C.R.O.P. Flora Piccola - Soc. coop. a r.l.», con sede in Puglianello (Benevento) (codice fiscale n. 00809360621) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e la dott.ssa Serena Balzano, nata a Napoli il 5 settembre 1976, ivi domiciliata in via Orazio n. 155, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A00168

DECRETO 3 dicembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «La Pina società cooperativa a r.l.», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Pina società cooperativa a r.l.», con sede in Napoli, costituita in data 2 febbraio 1981 con atto a rogito del notaio dott. Antonino De Rosa di Napoli, n. REA 332432, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Roberto Mantovano, nato a Napoli il 28 giugno 1964 con studio in Napoli, via A. Manzoni n. 71, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A14237

DECRETO 3 dicembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Coop. Abitalia S.r.l.», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coop. Abitalia S.r.l.», con sede in Napoli, costituita in data 7 marzo 1974 con atto a rogito del notaio dott. F. De Vivo, n. REA 321628, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Vincenzo Cucco, nato a Caserta il 24 maggio 1966, con studio in San Nicola La Strada (Caserta), via Santa Croce pal. Ansap, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A14238

DECRETO 3 dicembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Poggio Dell'Ainella S. Coop. Edilizia a r.l.», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Poggio Dell'Ainella S. Coop. Edilizia a r.l.», con sede in Napoli, costituita in data 27 luglio 1977 con atto a rogito del notaio dott. Trinchillo, n. REA 307822, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Marco Fantone, nato a Roma il 5 ottobre 1952, con studio in Lido di Ostia (Roma), piazza della Rovere n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A14239

DECRETO 3 dicembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola dei Colli Monopolitani», in Monopoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Agricola dei Colli Monopolitani», con sede in Monopoli (Bari), costituita in data 23 dicembre 1991 con atto a rogito del notaio dott.ssa Giuseppina Cioffi di Bari, REA n. 307089, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Marco Giuseppe D'Alessandro, nato a Bari il 10 gennaio 1950, con studio in Bari, via Giuseppe Suppa n. 28, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A14240

DECRETO 3 dicembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Cons.A.P.J. Consorzio agricolo produttori jonici - Soc. coop. a r.l.», in Massafra, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il pare e favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cons.A.P.J. Consorzio Agricolo Produttori Jonici - Soc. coop. a r.l.», con sede in Massafra (Taranto), costituita in data 7 luglio 1983 con atto a rogito del notaio dott. Cosimo Panetti di Massafra (Taranto), REA n. 137664, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Cinzia Frassanito, nata a Lecce il 13 ottobre 1959, con residenza in Lecce, via Cosimo De Giorgi n. 2, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A14241

DECRETO 3 dicembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Santa Marta - Piccola società cooperativa», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Santa Marta - Piccola Società Cooperativa» con sede in Milano, costituita in data 31 marzo 1995 con atto a rogito del notaio dott.ssa Alba Maria Ferrara di Milano, n. REA 1472388, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 codice civile e la dott. Stefano Verna, nato a Milano l'11 luglio 1964, con studio in Milano, Corso Italia n. 6, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A14242

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE DEI CONTI

DECRETO 30 dicembre 2003.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 4, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti deliberato dalle sezioni riunite della Corte stessa nell'adunanza del 14 dicembre 2000;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto presidenziale n. 60 del 30 novembre 2001 con il quale sono stati approvati i modelli dello schema del bilancio di previsione e del conto finanziario della Corte dei conti ai sensi dell'art. 24 del già citato regolamento di autonomia finanziaria;

Visto il progetto di bilancio preventivo della gestione finanziaria della Corte dei conti per l'anno 2004, predisposto dal Servizio del bilancio sulla base delle indicazioni del Segretario generale, recante una previsione di entrata e di spesa pari ad euro 240.665.011 in termini di competenza;

Vista la tabella *C* annessa alla legge 24 dicembre 2003, n. 350 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», (legge finanziaria 2004);

Sentiti il consiglio di presidenza nell'adunanza del 25-26 novembre 2003, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti nella riunione del 6 ottobre 2003;

Decreta:

È approvato il bilancio della gestione finanziaria della Corte dei conti per l'anno 2004, quale risulta dal testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto, unitamente al bilancio di previsione, sarà inviato ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché al Ministro dell'economia e delle finanze e sarà trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2003

Il presidente: STADERINI

ALLEGATO

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA CORTE DEI CONTI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

Nota illustrativa

L'impostazione del bilancio di previsione della Corte dei conti per l'anno finanziario 2004 consolida l'abbandono del criterio della cosiddetta «spesa storica», e l'adozione in via esclusiva del bilancio programmatico delineato dalla riforma del 1997, per la quale tutte le risorse finanziarie in generale, e quelle destinate agli interventi ed agli investimenti in particolare, sono coerentemente allocate in relazione agli obiettivi che si vogliono conseguire, sulla base di un'idonea pianificazione di spesa effettuata all'interno delle UPB.

Le risorse finanziarie sono state riaggregate, poi, in un apposito quadro riassuntivo per funzioni obiettivo di primo e di secondo livello: quattro funzioni obiettivo primarie (controllo - giurisdizione - indirizzo politico-amministrativo - servizi generali) e nove di secondo livello.

Il bilancio prevede tre centri di responsabilità amministrativa, cui fanno capo altrettante UPB individuate nel Segretariato generale, nel Servizio per gli affari generali e nel Servizio per la gestione delle risorse umane e la formazione.

Tutte le assegnazioni relative al funzionamento degli uffici regionali sono inserite nella UPB affidata al centro di responsabilità Servizio affari generali, il quale è competente anche per tutte le spese di funzionamento degli uffici centrali con esclusione di alcune assegnate, in ragione della loro specificità, al centro di responsabilità Segretariato generale. Le spese del personale di magistratura fanno capo all'UPB intestata al Segretariato generale, mentre quelle relative al personale amministrativo sono previste nell'UPB 3 - Servizio per la gestione delle risorse umane e la formazione.

Nello schema di legge finanziaria 2004, per il funzionamento della Corte dei conti (cap. 110 del bilancio di previsione dell'Istituto), il relativo fondo iscritto al cap. 2160 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (UPB 3.1.5.10) è stato quantificato, per il triennio 2004/2006, in euro 223.633.000, sia in termini di competenza che di cassa. Il suo ammontare risulta così determinato:

budget a legislazione vigente euro 221.633.000;

variazioni per manovra 2004 euro 2.000.000.

Quest'ultimo importo, previsto anche per gli anni 2005 e 2006, è stato assegnato, a seguito della richiesta formulata dal presidente dell'Istituto, per far fronte alla spesa occorrente per la operatività del sistema telematico di trasmissione dei rendiconti e degli altri dati contabili da parte degli enti locali alla Corte dei conti, in applicazione dell'art. 28, comma 6, della legge finanziaria 2003 (nel testo modificato dall'art. 1-*quater* del decreto-legge n. 50 del 2003). L'operatività di tale sistema consentirà un migliore e più funzionale esercizio delle attività di controllo nel rispetto degli equilibri di bilancio e del patto di stabilità interno da parte degli enti locali. Questa competenza, infatti, ha trovato specifica disciplina nell'art. 7 della legge n. 131 del 2003, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Non sono stati, invece, assegnati gli aumenti conseguenti alla copertura degli oneri contrattuali del personale amministrativo, previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 2002/2005, e per l'adeguamento automatico del trattamento economico del personale di magistratura per il triennio 2003/2005. Le conseguenti integrazioni di fondi saranno oggetto di futuri provvedimenti da parte del Ministero dell'economia e delle finanze; pertanto, i capitoli riguardanti le suddette spese si presentano contenuti rispetto ai reali bisogni occorrenti per l'esercizio 2004 e i relativi importi verranno adeguati in fase di assestamento, allorché saranno disponibili le dovute integrazioni.

Previsioni di bilancio per l'esercizio 2004

A) Entrate.

Il quadro delle entrate parte I del bilancio di previsione dell'Istituto, per l'esercizio finanziario 2004, si presenta come segue:

cap. 110 - Fondo per il funzionamento della Corte dei conti - 223.633.000;

cap. 120 - Entrate eventuali e diverse - 3.000.000;

cap. 121 - Proventi e contributi eventuali derivanti dall'attività del Seminario permanente dei controlli - p.m.;

cap. 122 - Rimborso da parte della Regione siciliana dei canoni corrisposti dalla C.d.c. per le locazioni di immobili - 826.330;

cap. 123 - Depositi cauzionali eventuali e provvisori, anticipazioni e partite di giro varie - 5.681;

cap. 130 - Avanzo di amministrazione dall'esercizio finanziario precedente - 13.200.000;

totale delle entrate previste - 240.665.011.

L'avanzo di amministrazione è stato stimato, per il 2004, in € 13.200.000. Tale importo, abbastanza consistente, è stato così determinato a seguito dell'applicazione della nuova disciplina introdotta in materia di perenzione amministrativa dall'art. 1 del decreto-legge n. 194/2002.

B) Spese.

Le previsioni sono state formulate precludendo ogni quantificazione basata sul mero calcolo della spesa storica incrementale e, in ogni caso, non prevedendo nuovi interventi ed ampliamenti dell'offerta di servizi, tenuto presente che, sulla base delle recenti norme di bilancio, nel corso dell'esercizio possono essere operate variazioni compensative, per spese non aventi natura obbligatoria, sia nell'ambito della stessa unità previsionale di base sia tra i diversi centri di responsabilità.

Nella quantificazione delle spese correnti, diverse dagli oneri per il personale, e per quelle in conto capitale, rispetto agli stanziamenti iniziali dell'anno 2003, è stata assicurata l'invarianza della spesa per quanto riguarda i «consumi intermedi», mentre, per le spese di investimento, gli incrementi proposti sono stati contenuti nel limite del 5% rispetto al corrispondente importo iscritto nel bilancio di previsione del passato esercizio finanziario.

Le risorse finanziarie del bilancio di previsione 2004 sono ripartite tra le varie unità previsionali di base, al cui primo livello corrispondono i tre centri di responsabilità amministrativa. Di seguito, si esaminano i capitoli di spesa più significativi seguendo la classificazione delle UPB ed i rispettivi codici numerici.

1. Segretariato generale.

Al centro di responsabilità n. 1 risultano complessivamente assegnati euro 113.761.424 (pari al 47,27% dell'intero bilancio). Nell'ambito del centro di responsabilità sono stati operati consistenti tagli a carico degli stanziamenti dei capitoli destinati al rimborso per spese di missioni e per l'erogazione dei buoni pasto (cap. 213 e 215). Per i capitoli destinati, invece, alle competenze fisse del personale di magistratura e per i conseguenti oneri sociali a carico dell'amministrazione, sono stati previsti degli aumenti di stanziamento molto contenuti rispetto a quelli dell'anno precedente, e, in alcuni casi, perfino in diminuzione rispetto agli assestamenti operati nel 2003.

Aumenti si registrano per il cap. 423, riguardante il Seminario permanente sui controlli e per il cap. 437, relativo a spese per la manutenzione e la gestione del sistema informativo automatizzato.

Il sensibile aumento sul capitolo 700, dopo la prima fase di impianto dei sistemi informativi della Corte dei conti, è dovuto sia alle esigenze derivanti dall'attività di gestione e manutenzione ordinaria, piuttosto che dalla manutenzione evolutiva e dallo sviluppo, sia al nuovo contratto aggiudicato per la gestione unificata dei sistemi della giurisdizione e delle procure.

Le risorse, pari ad euro 2.000.000, destinate al sistema operativo delle autonomie, sono state allocate nel fondo di riserva (cap. 602) in attesa di essere attribuite ai pertinenti capitoli di spesa, a seguito della aggiudicazione della relativa gara d'appalto.

2. Servizio affari generali.

Le risorse assegnate al Servizio ammontano complessivamente a 23.189.343 (9,64% del budget totale). Tutti i capitoli inseriti nel quarto livello della UPB 2.1.1.1. «Uffici centrali» sono finalizzati alle spese di funzionamento degli uffici di Roma; le relative risorse sono state quantificate per fronteggiare le spese assolutamente incomprimibili, pena la mancata erogazione di servizi essenziali. Una diminuzione registra il cap. 446 - spese telefoniche - rispetto al dato definitivo del 2003, in previsione di una attesa riduzione dei costi a seguito delle misure di contenimento adottate nel corso dell'esercizio 2003. Sono state operate anche consistenti riduzioni a carico del cap. 441, spese per fitto locali ed opere accessorie, rese possibili dalla dismissione di alcuni locali non demaniali adibiti ad archivi.

Nel quarto livello di UPB - 2.1.1.3 - 2.1.1.4 - 2.1.1.5 sono previste le spese di funzionamento rispettivamente per le sezioni di controllo regionali, per le sezioni giurisdizionali regionali e per le procure regionali.

Con riferimento ai capitoli di spesa riguardanti gli uffici periferici, sono previsti lievi e pressocché generalizzati incrementi delle risorse, maggiormente evidenti per quelli assegnati alle sezioni di controllo regionali, che traggono motivazione nei costi aggiuntivi che deriveranno dall'applicazione della legge n. 131 del 2003.

3. Servizio per le risorse umane e la formazione.

Le risorse assegnate, per l'esercizio 2004, al centro di responsabilità n. 3, quantificate complessivamente in euro 103.714.244 (43,09% delle risorse di bilancio), appaiono in lieve flessione rispetto all'assestamento dell'anno 2003. Ciò dipende dal fatto che la quantificazione dei capitoli, relativi a stipendi e conseguenti oneri (Cap. 251-252-253), in sede di predisposizione del presente bilancio, è stata alquanto contenuta, ma dovrà essere portata al livello delle effettive necessità per le motivazioni già illustrate in premessa. In attesa della assegnazione integrativa dei fondi per gli esercizi 2004/2005, come anzidetto, nonché della soluzione del problema dei saldi compensativi, ai sensi dell'art. 18, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 449, anche le risorse in favore del capitolo 257 (rimborsi alle amministrazioni pubbliche non di comparto, dei compensi corrisposti al proprio personale in posizione di comando o fuori ruolo presso la Corte dei conti, compresi i relativi oneri), si presentano al momento sottostimate.

La determinazione dell'ammontare del «Fondo unico di amministrazione» capitolo 261, è stata effettuata comprendendo ed aggiornando gli importi relativi alle poste fisse e variabili individuati dall'art. 31 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1998/2001 e successivi aggiornamenti e modificazioni. Anche per il 2004, infine, sui fondi del capitolo destinato alle spese per missioni e trasferimenti (cap. 263) sono state operate significative diminuzioni.

Previsioni di bilancio per il biennio 2005/2006

Una programmazione pluriennale non è particolarmente significativa, poiché il bilancio della Corte dei conti è caratterizzato, per lo più, da poste obbligatorie, infatti, circa l'85% delle risorse é destinato al pagamento delle competenze fisse del personale.

Con riferimento proprio al costo per il personale, come già evidenziato, il Servizio per la gestione delle risorse umane e la formazione ha formulato le proprie previsioni tenendo conto della programmazione del fabbisogno del personale, nel rispetto delle indicazioni contenute nell'art. 34, comma 22 della «legge finanziaria 2003», che ne dispone una riduzione anche per l'anno 2005. Per quanto riguarda le rimanenti spese, il fabbisogno per il biennio 2005/2006 resta, rispetto al 2004, pressoché invariato.

Considerazioni finali sulla programmazione della spesa

Nel corso dell'esercizio 2004, per il settore dell'informatica, dovranno essere assicurate la gestione e manutenzione dei sistemi informativi esistenti e realizzati due nuovi importanti progetti: l'automazione del trattamento giuridico del personale e l'help desk di primo e secondo livello. Per quanto riguarda, invece, il contenimento delle spese per i «consumi intermedi», i capitoli di spesa interessati sono quelli già individuati in occasione dell'applicazione del decreto cosiddetto «taglia spese», del 29 novembre 2002, del Ministro dell'economia e delle finanze.

In relazione a tali consumi restano valide, anche per il 2004, le linee di indirizzo finalizzate a determinare uniformità di comportamenti gestionali per tutti gli uffici, che investono, in particolare, i consumi dei settori della telefonia, delle locazioni passive degli immobili, delle autovetture, delle spese per utenze, delle spese postali e dei procedimenti per l'acquisizione di beni e servizi.

La Corte dei conti ha previsto, nei piani triennali per l'informatica, il proprio impegno nell'evoluzione del sistema del controllo/referto e nel recepimento del Sistema informatizzato dei pagamenti della pubblica amministrazione (S.I.P.A.), progetto cui partecipa insieme al Tesoro, alla Banca d'Italia e al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (C.N.I.P.A.). La partecipazione della Corte è da considerarsi strategica, per l'acquisizione dei dati contabili ed extracontabili delle amministrazioni che saranno gradualmente associate all'iniziativa.

Valutazione di cassa

Il fondo cassa, alla fine dell'esercizio 2003, si attesterà a circa 79 milioni di euro, mentre le somme ancora rimaste da versare alla Banca d'Italia per pagamenti effettuati a tutto il 31 dicembre, saranno circa 69 milioni di euro, ai quali dovranno sommarsi i pagamenti da rimborsare per ulteriori impegni assunti alla stessa data per 35 milioni di euro calcolati in via presuntiva.

L'andamento della gestione di competenza determinerà l'ulteriore effettivo fabbisogno sulla base dei rimborsi da effettuare nel corso del 2004, per circa 200 milioni di euro.

BILANCIO DI PREVISIONE 2004

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA CORTE DEI CONTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2004

ENTRATE	CONSUNTIVO 2002	PREVISIONI DEFINITIVE 2003	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 2004
1. SEGRETARIATO GENERALE	**251.512.794**	**249.925.378**	**-9.260.367**	**240.665.011**
1.1. ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	251.512.794	249.925.378	-9.260.367	240.665.011
1.1.1. ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	227.748.550	234.598.836	-10.965.836	223.633.000
1.1.2. ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	2.526.499	1.352.012	2.479.999	3.832.011
1.1.3. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	21.237.745	13.974.530	-774.530	13.200.000
TOTALE ENTRATE	**251.512.794**	**249.925.378**	**-9.260.367**	**240.665.011**

SPESE	CONSUNTIVO 2002	PREVISIONI DEFINITIVE 2003	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 2004
1. SEGRETARIATO GENERALE	**110.664.943**	**113.252.168**	**509.256**	**113.761.424**
1.1. SPESE CORRENTI	103.248.661	108.374.578	245.846	108.620.424
1.1.1. FUNZIONAMENTO	102.142.834	107.226.245	-1.691.745	105.534.500
1.1.1.1. UFFICIO DI PRESIDENZA	*669.593*	*680.600*	*1.400*	*682.000*
1.1.1.2. CONSIGLIO DI PRESIDENZA	*1.364.547*	*1.553.500*	*-110.000*	*1.443.500*
1.1.1.3. UFFICI DEL SEGRETARIATO GENERALE	*94.586.404*	*101.292.145*	*-3.317.145*	*97.975.000*
1.1.1.4. UFFICIO DEL RESPONSABILE PER I SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI	*5.522.290*	*3.700.000*	*1.734.000*	*5.434.000*
1.1.2. INTERVENTI	22.288	26.000	0	26.000
1.1.2.1. CONTRIBUTI AD ENTI	*22.288*	*26.000*	*0*	*26.000*
1.1.3. ONERI COMUNI	1.083.539	1.122.333	1.937.591	3.059.924
1.1.3.1. RISARCIMENTI GIUDIZIARI	*1.083.539*	*110.000*	*-85.000*	*25.000*
1.1.3.2. FONDO DI RISERVA	*0*	*1.012.333*	*-1.012.333*	*3.034.924*
1.1.4. TRATTAMENTI DI QUIESCENZA	0	p.m.	0	p.m.
1.1.4.1. INDENNITA'	*0*	*p.m.*	*0*	*p.m.*
1.2. SPESE IN CONTO CAPITALE	7.416.282	4.877.590	263.410	5.141.000
1.2.1. INVESTIMENTI	7.416.282	4.877.590	263.410	5.141.000
1.2.1.1. INFORMATICA DI SERVIZIO	*7.197.483*	*4.700.000*	*226.000*	*4.926.000*
1.2.1.2. BENI MOBILI	*218.799*	*177.590*	*37.410*	*215.000*
2. SERVIZIO AFFARI GENERALI	**20.325.542**	**23.416.079**	**-226.736**	**23.189.343**
2.1. SPESE CORRENTI	19.105.865	22.411.079	-458.736	21.952.343
2.1.1. FUNZIONAMENTO	19.105.865	22.405.398	-458.736	21.946.662
2.1.1.1. UFFICI CENTRALI	*8.720.296*	*10.090.398*	*-1.712.070*	*8.378.328*
2.1.1.2. UFFICI CENTRALI E REGIONALI	*2.798.156*	*2.019.000*	*-26.000*	*1.993.000*
2.1.1.3. SEZIONI CONTROLLO REGIONALI	*2.033.656*	*2.968.000*	*394.334*	*3.362.334*
2.1.1.4 SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI	*3.583.062*	*4.339.000*	*153.000*	*4.492.000*
2.1.1.5. PROCURE REGIONALI	*1.970.695*	*2.989.000*	*732.000*	*3.721.000*
2.1.2. INTERVENTI	0	p.m.	0	p.m.
2.1.2.1. BENESSERE DEL PERSONALE	*0*	*p.m.*	*0*	*p.m.*
2.1.3. ONERI COMUNI	0	5.681	0	5.681
2.1.3.1. PARTITE DI GIRO	*0*	*5.681*	*0*	*5.681*
2.1.3.2. FITTI FIGURATIVI	*0*	*p.m.*	*0*	*p.m.*
2.2. SPESE IN CONTO CAPITALE	1.219.677	1.005.000	232.000	1.237.000
2.2.1. INVESTIMENTI	1.219.677	1.005.000	232.000	1.237.000
2.2.1.1. BENI MOBILI PER UFFICI CENTRALI	*582.290*	*588.000*	*22.000*	*610.000*
2.2.1.2. BENI MOBILI PER SEZIONI CONTROLLO REGIONALI	*255.345*	*132.500*	*43.500*	*176.000*
2.2.1.3. BENI MOBILI PER SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI	*184.793*	*152.500*	*81.500*	*234.000*
2.2.1.4. BENI MOBILI PER PROCURE REGIONALI	*197.249*	*132.000*	*85.000*	*217.000*
3. SERVIZIO RISORSE UMANE E FORMAZIONE	**108.248.054**	**113.257.131**	**-9.542.887**	**103.714.244**
3.1. SPESE CORRENTI	108.248.054	113.257.131	-9.542.887	103.714.244
3.1.1. FUNZIONAMENTO	108.232.131	113.197.131	-9.507.887	103.689.244
3.1.1.1. UFFICI PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E LA FORMAZIONE	*108.232.131*	*113.197.131,00*	*-9.507.887*	*103.689.244*
3.1.2. ONERI COMUNI	15.923	60.000	-35.000	25.000
3.1.2.1. RISARCIMENTI GIUDIZIARI	*15.923*	*60.000*	*-35.000*	*25.000*
3.1.3. TRATTAMENTI DI QUIESCENZA	0	p.m.	0	p.m.
3.1.3.1. INDENNITA'	*0*	*p.m.*	*0*	*p.m.*
TOTALE SPESE	**239.238.539**	**249.925.378**	**-9.260.367**	**240.665.011**

ALLEGATO TECNICO

PARTE I - ENTRATE - Esercizio 2004

Capitoli di provenienza	Capitolo	DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2002	PREVISIONI DEFINITIVE 2003	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 2004
		1. SEGRETARIATO GENERALE	**251.512.794**	**249.925.378**	**-9.260.367**	**240.665.011**
		1.1. ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	251.512.794	249.925.378	-9.260.367	240.665.011
		1.1.1. ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	227.748.550	234.598.836	-10.965.836	223.633.000
110	110	Fondo per il funzionamento della Corte dei conti	227.748.550	234.598.836	-10.965.836	223.633.000
		1.1.2. ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	2.526.499	1.352.012	2.479.999	3.832.011
120	120	Entrate eventuali e diverse	1.700.169	520.000	2.480.000	3.000.000
121	121	Proventi e contributi eventuali derivanti dall'attività del Seminario permanente sui controlli	-	p.m.	-	p.m.
122	122	Rimborso da parte della Regione siciliana dei canoni corrisposti dalla Corte dei conti per la locazione di immobili, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 6/5/1948, n.655	826.330	826.331	-1	826.330
123	123	Depositi cauzionali eventuali e provvisori, anticipazioni e partite di giro varie	-	5.681	-	5.681
		1.1.3. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	21.237.745	13.974.530	-774.530	13.200.000
130	130	Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario precedente	21.237.745	13.974.530	-774.530	13.200.000
		TOTALE ENTRATE	**251.512.794**	**249.925.378**	**-9.260.367**	**240.665.011**

PARTE II - SPESE - Esercizio 2004

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2002	PREVISIONI DEFINITIVE 2003	VARIAZIONE +o-	PREVISIONI 2004
			1. SEGRETARIATO GENERALE	**110.664.943**	**113.252.168**	**+509.256**	**113.761.424**
			1.1. SPESE CORRENTI	103.248.661	108.374.578	+245.846	108.620.424
			1.1.1. FUNZIONAMENTO	102.142.834	107.226.245	-1.691.745	105.534.500
			1.1.1.1. UFFICIO DI PRESIDENZA	*669.593*	*680.600*	*+1.400*	*682.000*
			Personale				
101	101	*	Compensi per il personale degli uffici di diretta collaborazione al Presidente	601.457	610.000	-	610.000
104	104		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale di magistratura per missioni all'estero	61.936	58.600	+1.400	60.000
			Beni e Servizi				
400	400		Spese di rappresentanza	6.200	12.000	-	12.000
			1.1.1.2. CONSIGLIO DI PRESIDENZA	*1.364.547*	*1.553.500*	*-110.000*	*1.443.500*
			Personale				
151	151	*	Assegno mensile ai componenti non magistrati del Consiglio di presidenza	651.471	600.000	+20.000	620.000
152	152	*	Spese per gettoni di presenza ed indennità di missione ai componenti del Consiglio di presidenza	515.293	780.000	-130.000	650.000
			Beni e Servizi				
410	410		Spese per il funzionamento del Consiglio di presidenza	26.627	13.500	-	13.500
411	411		Spese per la formazione del personale di magistratura, comprese le indennità ed il rimborso spese di trasporto per missioni, nonchè altri oneri accessori	171.156	160.000	-	160.000

L'asterisco apposto a fianco del capitolo indica il carattere giuridicamente obbligatorio dello stanziamento

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2002	PREVISIONI DEFINITIVE 2003	VARIAZIONE +o-	PREVISIONI 2004
			1.1.1.3. UFFICI DEL SEGRETARIATO GENERALE	*94.586.404*	*101.292.145*	*-3.317.145*	*97.975.000*
			Personale				
201	201	*	Stipendi ed altri assegni fissi al personale di magistratura, al netto dell'I.R.A.P. e degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione	66.967.508	71.880.000	-1.380.000	70.500.000
202	202	*	Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive per le retribuzioni corrisposte al personale di magistratura	5.737.039	6.121.500	-1.121.500	5.000.000
203	203	*	Oneri sociali a carico dell'Amministrazione per le retribuzioni corrisposte al personale di magistratura	20.634.352	21.986.560	-486.560	21.500.000
213	213		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale di magistratura per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	422.517	364.000	-114.000	250.000
215	215	*	Spesa per l'erogazione dei buoni pasto al personale di magistratura	320.980	220.000	-150.000	70.000
220	220	*	Spese per accertamenti sanitari, cure, ricoveri e protesi	1.394	3.000	-2.000	1.000
222	222	*	Equo indennizzo al personale di magistratura per la perdita dell'integrità fisica subita in seguito ad infermità contratta per causa di servizio	129.114	280.000	-180.000	100.000
			Beni e Servizi				
420	420		Spese per il funzionamento e la manutenzione della Biblioteca centrale, nonché per l'acquisto di pubblicazioni varie	36.152	26.000	+24.000	50.000
421	421		Spese per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, mostre, cerimonie, onoranze ed altre manifestazioni, nonché per la partecipazione ad analoghe iniziative di Amministrazioni, Enti ed organismi pubblici e privati	25.165	35.000	-15.000	20.000

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2002	PREVISIONI DEFINITIVE 2003	VARIAZIONE +o-	PREVISIONI 2004
422	422		Compensi per speciali incarichi, compresa l'indennità di missione, ad estranei all'Amministrazione della Corte dei conti	36.343	50.000	-	50.000
423	423		Spese per il seminario permanente sui controlli di cui all'art. 1, comma 3, della deliberazione delle Sezioni Riunite in data 13/6/97, comprese le indennità ed il rimborso spese di trasporto per missioni	275.840	326.085	+107.915	434.000
			1.1.1.4. UFFICIO DEL RESPONSABILE PER I SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI	*5.522.290*	*3.700.000*	*+1.734.000*	*5.434.000*
			Beni e Servizi				
431	431		Spese per le azioni formative, comprese le indennità di missione	203.071	70.000	-20.000	50.000
437	437		Spese per la manutenzione e la gestione del sistema informativo automatizzato, compresi gli oneri per la trasmissione di dati	5.319.219	3.630.000	+1.754.000	5.384.000
			1.1.2. INTERVENTI	22.288	26.000	-	26.000
			1.1.2.1. CONTRIBUTI AD ENTI	*22.288*	*26.000*	-	*26.000*
500	500		Spese per contributi e quote associative a favore di organismi internazionali, per la partecipazione a convegni, congressi e conferenze organizzati da Paesi esteri e da organismi internazionali, nonché per ospitalità di delegazioni e di rappresentanti di paesi esteri	22.288	26.000	-	26.000
			1.1.3. ONERI COMUNI	1.083.539	1.122.333	+1.937.591	3.059.924
			1.1.3.1. RISARCIMENTI GIUDIZIARI	*1.083.539*	*110.000*	-85.000	*25.000*
600	600	*	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonché per il pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria derivanti da sentenze passate in giudicato a favore del personale di magistratura in quiescenza	129.937	10.000	+15.000	25.000
601	601	*	Spese per l'esecuzione di pronunce di condanna all'equa riparazione per mancato rispetto del termine ragionevole del processo	953.602	100.000	-100.000	p.m.

Capitoli di provenienza	Capitolo	DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2002	PREVISIONI DEFINITIVE 2003	VARIAZIONE +o-	PREVISIONI 2004
		1.1.3.2. FONDO DI RISERVA	-	*1.012.333*	*+2.022.591*	*3.034.924*
602	602	Fondo di riserva	-	1.012.333	+2.022.591	(1) 3.034.924
		1.1.4. TRATTAMENTI DI QUIESCENZA	-	p.m.	-	p.m.
		1.1.4.1. INDENNITA'	-	*p.m.*	-	*p.m.*
300	300 *	Indennità per una sola volta in luogo di pensione, spese derivanti dalla ricongiunzione dei servizi, indennità per una volta soltanto ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio al personale di magistratura	-	p.m.	-	p.m.
		1.2. SPESE IN CONTO CAPITALE	7.416.282	4.877.590	+263.410	5.141.000
		1.2.1. INVESTIMENTI	7.416.282	4.877.590	+263.410	5.141.000
		1.2.1.1. INFORMATICA DI SERVIZIO	*7.197.483*	*4.700.000*	*+226.000*	*4.926.000*
700	700	Spese per lo sviluppo del sistema informativo	7.197.483	4.700.000	+226.000	4.926.000
		1.2.1.2. BENI MOBILI	*218.799*	*177.590*	*+37.410*	*215.000*
710	710	Spese per acquisto di mobili, arredi, attrezzature ed apparecchiature non informatiche	74.191	p.m.	+25.000	25.000
711	711	Spese per acquisto di dotazioni librarie per la Biblioteca centrale	144.608	177.590	+12.410	190.000
		2. SERVIZIO AFFARI GENERALI	**20.325.542**	**23.416.079**	**-226.736**	**23.189.343**
		2.1. SPESE CORRENTI	19.105.865	22.411.079	-458.736	21.952.343
		2.1.1. FUNZIONAMENTO	19.105.865	22.405.398	-458.736	21.946.662
		2.1.1.1. UFFICI CENTRALI	*8.720.296*	*10.090.398*	*-1.712.070*	*8.378.328*
		Beni e Servizi				
440	440	Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione	66.563	69.000	+1.000	70.000
441	441	Fitto locali ed oneri accessori	1.407.418	970.000	-166.672	803.328
442	442	Spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di regolamenti o di contratti di utenza con aziende erogatrici di beni e servizi, compreso il servizio di pulizia dei locali.	1.968.736	2.210.000	-140.000	2.070.000
443	443	Spese di funzionamento degli uffici centrali	2.249.492	2.690.000	-315.000	2.375.000

(1) di cui Euro 2.000.000 destinati allo sviluppo tecnologico (tabella C dlf 2004) ed Euro 1.007.968 quale importo indisponibile ai sensi del D.M. 29/11/2002

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2002	PREVISIONI DEFINITIVE 2003	VARIAZIONE +o-	PREVISIONI 2004
445	445		Spese per manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti	2.098.413	3.166.398	-751.398	2.415.000
446	446		Spese telefoniche: canoni, acquisti, installazioni, riparazioni e manutenzione degli impianti	913.688	890.000	-390.000	500.000
448	448	*	Spese di giustizia (per notificazioni e comunicazioni, per acquisizione di documenti e cartelle cliniche, per accertamenti clinici specializzati, nonché per pagamenti di indennità a testimoni, di onorari e di indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori)	15.986	95.000	+50.000	145.000
			2.1.1.2. UFFICI CENTRALI E REGIONALI	*2.798.156*	*2.019.000*	*-26.000*	*1.993.000*
			Beni e Servizi				
450	450		Spese per noleggio, esercizio, riparazione e manutenzione, dei mezzi di trasporto, nonché per premi di assicurazione a favore dei conducenti e dei trasportati	282.645	320.000	-20.000	300.000
451	451		Spese postali e telegrafiche	550.463	880.000	+10.000	890.000
452	452		Spese inerenti a forniture e lavori da parte dell'Istituto Poligrafico dello Stato	297.393	316.000	-16.000	300.000
453	453	*	Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazioni e varie, inerenti ai contratti stipulati dall'Amministrazione	1.291	3.000	-	3.000
454	454		Spese per interventi e convenzioni in materia di sicurezza	1.666.364	500.000	-	500.000
			2.1.1.3. SEZIONI CONTROLLO REGIONALI	*2.033.656*	*2.968.000*	*+394.334*	*3.362.334*
			Beni e Servizi				
460	460		Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione	27.470	22.000	+16.000	38.000
461	461		Fitto locali ed oneri accessori	586.881	706.000	+20.334	726.334
462	462		Spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di regolamenti o di contratti di utenza con aziende erogatrici di beni e servizi, compreso il servizio di pulizia dei locali	501.827	630.000	+83.000	713.000
463	463		Spese di funzionamento degli uffici regionali	245.596	335.000	+217.000	552.000
465	465		Spese per manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti	95.646	125.000	+48.000	173.000

Capitoli di provenienza	Capitolo	DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2002	PREVISIONI DEFINITIVE 2003	VARIAZIONE +o-	PREVISIONI 2004
466	466	Spese telefoniche: canoni, acquisti, installazioni, riparazioni e manutenzione degli impianti	301.553	250.000	-	250.000
467	467	Spese per la manutenzione e la gestione del sistema informativo automatizzato, compresi gli oneri per la trasmissione di dati	274.683	900.000	+10.000	910.000
468	468 *	Spese per compensi a consulenti tecnici, comprese le indennità di missione	-	p.m.	-	p.m.
		2.1.1.4 SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI	*3.583.062*	*4.339.000*	*+153.000*	*4.492.000*
		Beni e Servizi				
470	470	Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione	17.583	22.000	+9.000	31.000
471	471	Fitto locali ed oneri accessori	1.052.774	1.424.000	-104.000	1.320.000
472	472	Spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di regolamenti o di contratti di utenza con aziende erogatrici di beni e servizi, compreso il servizio di pulizia dei locali	577.714	630.000	+137.000	767.000
473	473	Spese di funzionamento degli uffici regionali	364.184	413.000	+159.000	572.000
474	474	Spese per l'inaugurazione dell'anno giudiziario	8.226	0	+10.000	10.000
475	475	Spese per manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti	123.641	145.000	+79.000	224.000
476	476	Spese telefoniche: canoni, acquisti, installazioni, riparazioni e manutenzione degli impianti	177.077	195.000	-	195.000
477	477	Spese per la manutenzione e la gestione del sistema informativo automatizzato, compresi gli oneri per la trasmissione di dati	1.176.249	1.250.000	-156.000	1.094.000
478	478 *	Spese di giustizia (per notificazioni e comunicazioni, per acquisizione di documenti e cartelle cliniche, per accertamenti clinici specializzati, nonché per pagamenti di indennità a testimoni, di onorari e di indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori)	85.614	260.000	+19.000	279.000

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2002	PREVISIONI DEFINITIVE 2003	VARIAZIONE +o-	PREVISIONI 2004
			2.1.1.5. PROCURE REGIONALI	*1.970.695*	*2.989.000*	*+732.000*	*3.721.000*
			Beni e Servizi				
480	480		Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione	32.990	27.000	+17.000	44.000
481	481		Fitto locali ed oneri accessori	873.478	1.282.000	-154.000	1.128.000
482	482		Spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di regolamenti o di contratti di utenza con aziende erogatrici di beni e servizi, compreso il servizio di pulizia dei locali	440.842	580.000	+46.000	626.000
483	483		Spese di funzionamento degli uffici regionali	249.432	260.000	+99.000	359.000
485	485		Spese per manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti	93.419	120.000	+25.000	145.000
486	486		Spese telefoniche: canoni, acquisti, installazioni, riparazioni e manutenzione degli impianti	154.771	175.000	+20.000	195.000
487	487		Spese per la manutenzione e la gestione del sistema informativo automatizzato, compresi gli oneri per la trasmissione di dati	96.101	400.000	+694.000	1.094.000
488	488	*	Spese di giustizia (per notificazioni e comunicazioni, per acquisizione di documenti e cartelle cliniche, per accertamenti clinici specializzati, nonché per pagamenti di indennità a testimoni, di onorari e di indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori)	29.662	145.000	-15.000	130.000
			2.1.2. INTERVENTI	-	p.m.	-	p.m.
			2.1.2.1. BENESSERE DEL PERSONALE	-	*p.m.*	-	*p.m.*
550	550		Spese per i servizi sociali	-	p.m.	-	p.m.
			2.1.3. ONERI COMUNI	-	5.681	-	5.681
			2.1.3.1. PARTITE DI GIRO	-	*5.681*	-	*5.681*
630	630		Restituzione cauzioni eventuali e provvisorie, anticipazioni e partite di giro varie	-	5.681	-	5.681
			2.1.3.2. FITTI FIGURATIVI	-	*p.m.*	-	*p.m.*
631	631		Fitti figurativi relativi agli immobili di proprietà pubblica in uso gratuito all'Amministrazione	-	p.m.	-	p.m.

Capitoli di provenienza	Capitolo	DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2002	PREVISIONI DEFINITIVE 2003	VARIAZIONE +o-	PREVISIONI 2004
		2.2. SPESE IN CONTO CAPITALE	1.219.677	1.005.000	+232.000	1.237.000
		2.2.1. INVESTIMENTI	1.219.677	1.005.000	+232.000	1.237.000
		2.1.1.1 BENI MOBILI PER GLI UFFICI CENTRALI	*582.290*	*588.000*	*+22.000*	*610.000*
740	740	Spese per acquisto di mobili, arredi, attrezzature ed apparecchiature non informatiche	582.290	580.000	+20.000	600.000
741	741	Spese per acquisto di dotazioni librarie	-	8.000	+2.000	10.000
		2.2.1.2. BENI MOBILI PER SEZIONI CONTROLLO REGIONALI	*255.345*	*132.500*	*+43.500*	*176.000*
760	760	Spese per acquisto di mobili, arredi, attrezzature ed apparecchiature non informatiche	238.630	115.000	+32.000	147.000
761	761	Spese per acquisto di dotazioni librarie	16.715	17.500	+11.500	29.000
		2.2.1.3. BENI MOBILI PER SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI	*184.793*	*152.500*	*+81.500*	*234.000*
770	770	Spese per acquisto di mobili, arredi, attrezzature ed apparecchiature non informatiche	173.813	135.000	+65.000	200.000
771	771	Spese per acquisto di dotazioni librarie	10.980	17.500	+16.500	34.000
		2.2.1.4. BENI MOBILI PER PROCURE REGIONALI	*197.249*	*132.000*	*+85.000*	*217.000*
780	780	Spese per acquisto di mobili, arredi, attrezzature ed apparecchiature non informatiche	176.467	115.000	+64.000	179.000
781	781	Spese per acquisto di dotazioni librarie	20.782	17.000	+21.000	38.000

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2002	PREVISIONI DEFINITIVE 2003	VARIAZIONE +o-	PREVISIONI 2004
			3. SERVIZIO RISORSE UMANE E FORMAZIONE	**108.248.054**	**113.257.131**	**-9.542.887**	**103.714.244**
			3.1. SPESE CORRENTI	108.248.054	113.257.131	-9.542.887	103.714.244
			3.1.1. FUNZIONAMENTO	108.232.131	113.197.131	-9.507.887	103.689.244
			3.1.1.1. UFFICI PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E LA FORMAZIONE	*108.232.131*	*113.197.131*	*-9.507.887*	*103.689.244*
			Personale				
251	251	*	Stipendi , retribuzione ed altri assegni fissi al personale amministrativo, al netto dell'I.R.A.P. e degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione	69.006.936	73.512.400	-4.512.400	69.000.000
252	252	*	Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive per le retribuzioni corrisposte al personale amministrativo	5.610.567	5.948.940	-948.940	5.000.000
253	253	*	Oneri sociali a carico dell'Amministrazione per le retribuzioni corrisposte al personale amministrativo	19.875.534	22.554.380	-3.554.380	19.000.000
254	254		Compensi per collaborazioni, coordinate e continuative	-	278.000	+42.000	320.000
255	255		Fondo per il finanziamento dei compensi per collaborazioni coordinate e continuative del personale della Regione siciliana	-	576.366	-192.122	384.244
257	257	*	Rimborso alle Amministrazioni pubbliche dei compensi corrisposti al proprio personale in posizione di comando o fuori ruolo presso la Corte dei conti, compresi i relativi oneri	4.399.930	1.325.000	-525.000	800.000
260	260	*	Compenso per lavoro straordinario al personale amministrativo	1.667.123	1.300.000	-	1.300.000
261	261	*	Fondo unico di amministrazione	5.193.188	5.810.045	+189.955	6.000.000

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2002	PREVISIONI DEFINITIVE 2003	VARIAZIONE +o-	PREVISIONI 2004
262	262	*	Indennità di rischio e indennità di mansione ai centralinisti non vedenti	12.233	17.000	-3.000	14.000
263	263		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale amministrativo per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	714.404	359.800	-169.800	190.000
264	264		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale amministrativo per missioni all'estero	2.207	1.200	-1.200	p.m.
265	265	*	Spesa per l'erogazione dei buoni pasto al personale amministrativo	1.423.848	1.324.000	+176.000	1.500.000
270	270	*	Spese per accertamenti sanitari	4.439	10.000	-5.000	5.000
271	271		Provvidenze a favore del personale amministrativo in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	30.987	20.000	+20.000	40.000
272	272	*	Equo indennizzo al personale amministrativo per la perdita dell'integrità fisica subita in seguito ad infermità contratta per causa di servizio	6.187	25.000	-5.000	20.000
			Beni e Servizi				
490	490		Spese per il funzionamento dei consigli, comitati e commissioni, compresi i gettoni di presenza, per le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto spettanti ai membri estranei all'Amministrazione	55.378	29.000	-19.000	10.000
491	491		Spese per l'attuazione di corsi e seminari organizzati dalla Corte dei conti, nonché per la partecipazione a corsi indetti da Enti, Istituti ed Amministrazioni, comprese le indennità di missione ai partecipanti	229.170	106.000	-	106.000

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2002	PREVISIONI DEFINITIVE 2003	VARIAZIONE +o-	PREVISIONI 2004
			3.1.2. ONERI COMUNI	15.923	60.000	-35.000	25.000
			3.1.2.1. RISARCIMENTI GIUDIZIARI	*15.923*	*60.000*	*-35.000*	*25.000*
650	650	*	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonché per il pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria derivanti da sentenze passate in giudicato a favore del personale amministrativo in quiescenza	15.923	60.000	-35.000	25.000
			3.1.3. TRATTAMENTI DI QUIESCENZA	-	p.m.	-	p.m.
			3.1.3.1. INDENNITA'	-	*p.m.*	-	*p.m.*
350	350	*	Indennità per una sola volta in luogo di pensione, indennità di licenziamento, spese derivanti dalla ricongiunzione dei servizi, indennità per una volta soltanto ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio al personale amministrativo	-	p.m.	-	p.m.
			TOTALE SPESE	**239.238.539**	**249.925.378**	**-9.260.367**	**240.665.011**

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE 2004

	CLASSIFICAZIONE ECONOMICA	PREVISIONI DEFINITIVE 2003		PREVISIONI 2004		VARIAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE	
		Importo	Percentuale su totale	Importo	Percentuale su totale	Per importo	In percentuale
	SPESE CORRENTI (1.1. - 2.1. - 3.1.)						
	FUNZIONAMENTO (1.1.1. - 2.1.1. - 3.1.1.)						
	PERSONALE						
Capitoli	101-104-151-152-201-202-203-213-215-220-222-251-252-253-254-255-257-260-261-262-263-264-265-270-271-272						
	TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	215.965.791	86,41%	202.934.244	84,32%	-13.031.547	-6,03%
	BENI E SERVIZI						
Capitoli	400-410-411-420-421-422-423-431-437-440-441-442-443-445-446-448-450-451-452-453-454-460-461-462-463-465-466-467-468-470-471-472-473-474-475-476-477-478-480-481-482-483-485-486-487-488-490-491						
	TOTALE SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	26.862.983	10,75%	28.236.162	11,73%	+1.373.179	5,11%
	TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	242.828.774	97,16%	231.170.406	96,05%	-11.658.368	-4,80%
	INTERVENTI (1.1.2. - 2.1.2.)						
Capitoli	500-550	26.000	0,01%	26.000	0,01%	-	0,00%
	TOTALE SPESE PER INTERVENTI	26.000	0,01%	26.000	0,01%	-	0,00%
	ONERI COMUNI (1.1.3. - 2.1.3. - 3.1.2.)						
Capitoli	600-601-602-630-631-650	1.188.014	0,48%	3.090.605	1,28%	+1.902.591	160,15%
	TOTALE SPESE PER ONERI COMUNI	1.188.014	0,48%	3.090.605	1,28%	+1.902.591	160,15%
	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA (1.1.4. - 3.1.3.)						
Capitoli	300-350	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	TOTALE SPESE PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	TOTALE SPESE CORRENTI	244.042.788	97,65%	234.287.011	97,35%	-9.755.777	-4,00%
	SPESE IN CONTO CAPITALE (1.2. - 2.2.)						
	INVESTIMENTI (1.2.1. - 2.2.1.)						
Capitoli	700-710-711-740-741-760-761-770-771-780-781	5.882.590	2,35%	6.378.000	2,65%	+495.410	8,42%
	TOTALE SPESE PER INVESTIMENTI	5.882.590	2,35%	6.378.000	2,65%	+495.410	8,42%
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	5.882.590	2,35%	6.378.000	2,65%	+495.410	8,42%
	TOTALE SPESE	**249.925.378**	**100,00%**	**240.665.011**	**100,00%**	**-9.260.367**	**-3,71%**

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA CORTE DEI CONTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2004

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER FUNZIONI - OBIETTIVO

FUNZIONI - OBIETTIVO DI PRIMO LIVELLO			FUNZIONI - OBIETTIVO DI SECONDO LIVELLO				
Denominazione	Euro	% su totale ammini-strazione	Denominazione	Capitoli	Euro	% su totale F.O. 2° livello	% su totale ammini-strazione
1) Indirizzo politico amministrativo	18.844.071	7,83%	1- Governo dell'Istituto	101-104-151-152-201-202-203-213-215-220-222-251-252-253-257-260-261-263-265-300-400-410-411-412-420-421-422-423-431-437-440-441-442-443-445-446-450-451-453-500-600-601-602-700-710-711-740-741	18.844.071	100,00%	7,83%
2) Controllo	95.327.411	39,61%	2- Attività di controllo in sede centrale	201-202-203-213-215-251-252-253-257-260-261-263-265-437-440-441-442-443-445-446-448-450-451-453-700-740-741	55.184.487	57,89%	22,93%
			3- Attività di controllo in sede regionale	201-202-203-213-215-251-252-253-254-255-257-260-261-263-265-450-451-453-460-461-462-463-465-466-467-468-700-760-761	40.142.924	42,11%	16,68%
3) Giurisdizione	96.073.472	39,92%	4- Attività giudicante centrale	201-202-203-213-215-251-252-253-257-260-261-263-265-437-440-441-442-443-445-446-448-450-451-453-700-740-741	14.247.369	14,83%	5,92%
			5- Attività giudicante regionale	201-202-203-213-215-251-252-253-254-255-257-260-261-263-265-450-451-453-470-471-472-473-474-475-476-477-478-700-770-771	46.713.078	48,62%	19,41%
			6- Attività requirente centrale	201-202-203-213-215-251-252-253-257-260-261-263-265-437-440-441-442-443-445-446-448-450-451-453-700-740-741	7.099.618	7,39%	2,95%
			7- Attività requirente regionale	201-202-203-213-215-251-252-253-254-255-257-260-261-263-265-450-451-453-480-481-482-483-485-486-487-488-700-780-781	28.013.407	29,16%	11,64%
4) Servizi Generali	30.420.057	12,64%	8- Gestione delle risorse umane	201-202-203-213-215-251-252-253-257-260-261-262-263-264-265-270-271-272-350-437-440-441-442-443-445-446-450-451-453-490-491-650-700-740-741	14.921.230	49,05%	6,20%
			9- Acquisizione e gestione delle risorse strumentali	251-252-253-257-260-261-263-265-437-440-441-442-443-445-446-450-451-452-453-454-550-630-631-700-740-741	15.498.827	50,95%	6,44%
TOTALI	**240.665.011**	**100,00%**	**TOTALI**		**240.665.011**	----	100,00%

04A00202

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

CIRCOLARE 8 gennaio 2004, n. **1/04.**

Disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative nella modalità c.d. a progetto. Decreto legislativo n. 276/2003.

Alle direzioni regionali del lavoro
Alle direzioni provinciali del lavoro
Alla Regione siciliana - Assessorato lavoro - Ufficio regionale del lavoro - Ispettorato del lavoro
Alla provincia autonoma di Bolzano - Assessorato lavoro
Alla provincia autonoma di Trento - Assessorato lavoro
All'INPS - Direzione generale
All'INAIL - Direzione generale
Alla direzione generale AA.GG. R.U. A.I. - Divisione VII
Al SECIN

I. Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità c.d. a progetto: definizione e campo di applicazione.

La definizione di lavoro a progetto — e la relativa disciplina — è contenuta negli articoli da 61 a 69 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Ai sensi dell'art. 61, comma 1, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c. devono essere «riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa».

L'art. 61 non sostituisce e/o modifica l'art. 409, n. 3, c.p.c. bensì individua, per l'ambito di applicazione del decreto e, nello specifico, della medesima disposizione, le modalità di svolgimento della prestazione di lavoro del collaboratore, utili ai fini della qualificazione della fattispecie nel senso della autonomia o della subordinazione.

Sul piano generale, peraltro, il lavoro a progetto non tende, allo stato, ad assorbire tutti i modelli contrattuali riconducibili in senso lato all'area della c.d. parasubordinazione. L'art. 61, oltre a definire positivamente le modalità di svolgimento delle collaborazioni coordinate e continuative c.d. a progetto, esclude infatti dalla riconducibilità a tale tipo contrattuale:

le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare, sempre con il medesimo committente, sia superiore a 5 mila euro. Si tratta di collaborazioni coordinate e continuative per le quali, data la loro limitata «portata», si è ritenuto non fosse necessario il riferimento al progetto e, dunque, di sottrarle dall'ambito di applicazione della nuova disciplina; tali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa si distinguono sia dalle prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti di cui agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo, sia dalle attività di lavoro autonomo occasionale vero e proprio, ossia dove non si riscontra un coordinamento ed una continuità nelle prestazioni e che proprio per questa loro natura non sono soggette agli obblighi contributivi previsti per le collaborazioni coordinate e continuative bensì a quelli di cui all'art. 44, comma 2, del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

gli agenti ed i rappresentanti di commercio continuano ad essere regolati dalle discipline speciali;

le professioni intellettuali, per i quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data del 24 ottobre 2003;

le collaborazioni rese nei confronti delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (art. 90, legge n. 289/2002);

componenti di organi di amministrazione e controllo di società;

partecipanti a collegi e commissioni;

collaboratori che percepiscano pensione di vecchiaia.

La disciplina che emerge dall'art. 61 è, come detto, finalizzata a impedire l'utilizzo improprio o fraudolento delle collaborazioni coordinate e continuative. Al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 si collocano, con tutta evidenza, fattispecie che non presentano significativi rischi di elusione della normativa inderogabile del diritto del lavoro.

Occorre, peraltro, ribadire che sia l'introduzione nel nostro ordinamento della fattispecie dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto sia la previsione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a carattere occasionale ex art. 61, comma 2, del decreto legislativo n. 276/2003, non hanno certamente comportato l'abrogazione delle disposizioni del contratto d'opera di cui all'art. 2222 e ss. del codice civile. Ne consegue che, ad esempio, nel caso di un prestatore d'opera che superi, nei rapporti con uno stesso committente, uno dei due limiti previsti dall'art. 61, comma 2, del decreto legislativo n. 276/2003, non necessariamente dovrà veder qualificato il

proprio rapporto come collaborazione a progetto o a programma, ben potendosi verificare il caso che quel prestatore abbia reso una o più prestazioni d'opera ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del codice civile.

L'art. 3 della legge n. 91 del 23 marzo 1981 ha previsto, al secondo comma, talune ipotesi in cui la prestazione sportiva dell'atleta è resa nella forma del contratto di lavoro autonomo; lavoro autonomo che può anche svolgersi, qualora ne ricorrano i presupposti, in forma di collaborazione coordinata e continuativa. Deve ritenersi che in quest'ultimo caso, trattandosi di attività tipiche contemplate espressamente dal legislatore, non si applichi la disposizione che prevede la necessità dell'indicazione di un progetto.

Va precisato, altresì, che nell'espressione «collegi e commissioni» delle società, sopra richiamati, sono inclusi anche quegli organismi aventi natura tecnica.

Nella esclusione dei percettori di pensione di anzianità, è evidente che debbano essere compresi quei soggetti, titolari di pensione di anzianità o di invalidità che, ai sensi della normativa vigente, al raggiungimento del 65º anno di età, vedono automaticamente trasformato il loro trattamento in pensione di vecchiaia.

Va peraltro rilevato che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 276/2003, la pubblica amministrazione può continuare a stipulare contratti di collaborazione senza tener conto dei limiti introdotti dalla novella mantenendo il riferimento all'art. 409, n. 3 c.p.c. la cui previsione, per i rapporti che vedano una parte pubblica, non ha subito modificazioni in attesa delle eventuali future determinazioni da adottarsi, ai sensi del comma 8 dell'art. 86 del decreto legislativo n. 276/2003, da parte del Ministro per la funzione pubblica e delle organizzazioni sindacali, in sede di armonizzazione dei profili conseguenti all'entrata in vigore del decreto legislativo in argomento.

Si deve evidenziare, infine, che nell'ambito di applicazione della disciplina in esame dal 24 ottobre 2003 non è più possibile porre in essere rapporti ascrivibili alla collaborazione coordinata e continuativa che non siano riconducibili alla modalità del lavoro a progetto, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 61, sopra richiamate, per le quali continua a trovare applicazione la previgente disciplina.

II. I REQUISITI QUALIFICANTI DELLA FATTISPECIE.

Le collaborazioni coordinate e continuative secondo il modello approntato dal legislatore, oltre al requisito del progetto, programma di lavoro o fase di esso, che costituisce mera modalità organizzativa della prestazione lavorativa, restano caratterizzate dall'elemento qualificatorio essenziale, rappresentato dall'autonomia del collaboratore (nello svolgimento della attività lavorativa dedotta nel contratto e funzionalizzata alla realizzazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso), dalla necessaria coordinazione con il committente, e dall'irrilevanza del tempo impiegato per l'esecuzione della prestazione.

Quanto a quest'ultimo requisito, va comunque ricordato che l'art. 62, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo, prevede che tra le forme di coordinamento dell'esecuzione della prestazione del collaboratore a progetto all'organizzazione del committente sono comprese anche forme di coordinamento temporale. Ond'è che l'autonomia del collaboratore a progetto si esplicherà pienamente, quanto al tempo impiegato per l'esecuzione della prestazione, all'interno delle pattuizioni intervenute tra le parti su dette forme di coordinamento.

Tali requisiti costituiscono il fulcro della differenziazione tra la tipologia contrattuale in esame e quelle riconducibili, da un lato, al lavoro subordinato e, dall'altro, al lavoro autonomo (art. 2222 del codice civile).

Con particolare riguardo al lavoro a tempo determinato, ove la prestazione è resa con vincolo di subordinazione ed il termine delimita pertanto esclusivamente il periodo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento delle mansioni contrattualmente individuate, il lavoro a progetto si differenzia per ciò che la durata del rapporto è funzionale alla realizzazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso, in regime di totale autonomia.

In tal senso, infatti, è significativo che ai sensi dell'art. 61, comma 1, il collaboratore deve gestire il progetto in funzione del risultato, che assume rilevanza giuridica indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa.

Del tutto coerentemente, del resto, ai sensi dell'art. 67, comma 1, il contratto si risolve al momento della realizzazione del progetto o del programma di lavoro o della fase di esso.

Il progetto.

Il progetto consiste in un'attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione.

Il progetto può essere connesso all'attività principale od accessoria dell'impresa.

L'individuazione del progetto da dedurre nel contratto compete al committente.

Le valutazioni e scelte tecniche, organizzative e produttive sottese al progetto sono insindacabili.

Il programma o la fase di esso.

Il programma di lavoro consiste in un tipo di attività cui non è direttamente riconducibile un risultato finale.

Il programma di lavoro o la fase di esso si caratterizzano, infatti, per la produzione di un risultato solo parziale destinato ad essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre lavorazioni e risultati parziali.

L'autonoma gestione del progetto o del programma.

Nell'ambito del progetto o del programma la definizione dei tempi di lavoro e delle relative modalità deve essere rimessa al collaboratore.

Ciò perché l'interesse del creditore è relativo al perfezionamento del risultato convenuto e non, come avviene nel lavoro subordinato, alla disponibilità di una prestazione di lavoro eterodiretta.

Le collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto hanno una durata determinata o determinabile, in funzione della durata e delle caratteristiche del progetto, del programma di lavoro o della fase di esso. Nel caso di programma di lavoro la determinabilità della durata può dipendere dalla persistenza dell'interesse del committente alla esecuzione del progetto, programma di lavoro o fase di esso. La determinabilità del termine è dunque funzionale ad un avvenimento futuro, certo nell'*an* ma non anche necessariamente nel *quando*.

Il coordinamento.

Indipendentemente da ciò, pur tuttavia, il collaboratore a progetto può operare all'interno del ciclo produttivo del committente e, per questo, deve necessariamente coordinare la propria prestazione con le esigenze dell'organizzazione del committente.

Il coordinamento può essere riferito sia ai tempi di lavoro che alle modalità di esecuzione del progetto o del programma di lavoro, ferma restando, ovviamente, l'impossibilità del committente di richiedere una prestazione o un'attività esulante dal progetto o programma di lavoro originariamente convenuto.

III. LA FORMA.

Il contratto è stipulato in forma scritta.

È una forma richiesta *ad probationem* e non *ad substantiam*.

Contenuto necessario, ai fini della prova del rapporto posto in essere, sono i seguenti elementi:

indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;

indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto;

il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;

le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa;

le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto (oltre quelle previste ex art. 66, comma 4, del decreto legislativo n. 276/2003).

È opportuno sottolineare che, seppure la forma scritta sia richiesta solo ai fini della prova, quest'ultima sembra assumere valore decisivo rispetto alla individuazione del progetto, del programma o della fase di esso in quanto in assenza di forma scritta non sarà agevole per le parti contrattuali dimostrare la riconducibilità della prestazione lavorativa appunto a un progetto, programma di lavoro o fase di esso.

IV. POSSIBILITÀ DI RINNOVO.

Analogo progetto o programma di lavoro può essere oggetto di successivi contratti di lavoro con lo stesso collaboratore.

Quest'ultimo può essere a maggior ragione impiegato successivamente anche per diversi progetti o programmi aventi contenuto del tutto diverso.

Tuttavia i rinnovi, così come i nuovi progetti in cui sia impiegato lo stesso collaboratore, non devono costituire strumenti elusivi dell'attuale disciplina.

Ciascun contratto di lavoro a progetto deve pertanto presentare, autonomamente considerato, i requisiti di legge.

V. IL CORRISPETTIVO.

Il corrispettivo deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito.

Il parametro individuato dal legislatore è costituito dai compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.

Pertanto, stante la lettera della legge (art. 63) non potranno essere in alcun modo utilizzate le disposizioni in materia di retribuzione stabilite nella contrattazione collettiva per i lavoratori subordinati.

La quantificazione del compenso deve avvenire in considerazione della natura e durata del progetto o del programma di lavoro, e, cioè, in funzione del risultato che il collaboratore deve produrre. Le parti del rapporto potranno, quindi, disciplinare nel contratto anche i criteri attraverso i quali sia possibile escludere o ridurre il compenso pattuito nel caso in cui il risultato non sia stato perseguito o la qualità del medesimo sia tale da comprometterne l'utilità.

VI. LE TUTELE.

Tra gli scopi dichiarati dal legislatore era espressamente individuato l'incremento delle tutele per i collaboratori.

L'art. 66, infatti, appronta un sistema di tutele minimo con particolare riferimento alla gravidanza, alla malattia ed all'infortunio stabilendo in primo

luogo che essi non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.

Malattia e infortunio: fermo restando l'invio, ai fini della prova, di idonea certificazione scritta, la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza (la previsione è derogabile dalle parti), ma il committente può recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile.

Gravidanza: fermo restando l'invio, ai fini della prova, di idonea certificazione scritta, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.

Si applicano inoltre al collaboratore:

le disposizioni di cui alla legge n. 533 del 1973 sul processo del lavoro;

l'art. 64 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che prevede per le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui alla legge n. 335/1995, art. 2, comma 26, non iscritte ad altre forme obbligatorie l'applicazione dell'art. 59 della legge n. 449/1997;

il decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni (ovviamente quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le norme di cui all'art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 gennaio 2001).

Riguardo in particolare alla protezione contro i rischi lavorativi, occorrerà naturalmente considerare che, stante la *ratio* del decreto legislativo n. 626, principalmente orientata alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori subordinati, ed alla corrispondente responsabilizzazione dei datori di lavoro, non poche prescrizioni di tale provvedimento (per lo più sanzionate penalmente) risultano di problematica applicazione nei confronti di figure, come quelle dei collaboratori, fortemente connotate da una componente di autonomia nello svolgimento della prestazione (in funzione del risultato, ancorché nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente). Non a caso, per i lavoratori autonomi (figure, sotto questo profilo, assai prossime ai collaboratori) lo stesso decreto legislativo n. 626 ha previsto uno specifico regime di tutela (art. 7).

In proposito, l'attuazione della delega (di cui all'art. 3 della legge di semplificazione 2001, n. 229 del 2003) per il riassetto normativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro costituisce l'occasione per un adattamento dei principi generali di tutela prevenzionistica alle oggettive peculiarità del lavoro a progetto.

VII. SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO ED OBBLIGHI DEL COLLABORATORE.

Il collaboratore può svolgere la sua attività a favore di più committenti, tuttavia il contratto individuale può limitare in tutto od in parte tale facoltà.

Il collaboratore non deve svolgere attività in concorrenza con i committenti né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attività dei committenti medesimi.

VIII. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO.

In tema di risoluzione del contratto l'art. 66 prevede che esso si risolva al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l'oggetto.

Inoltre le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ed altre cause e modalità (incluso il preavviso) stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale.

Si deve ritenere pertanto che indipendentemente dal termine apposto al contratto qualora il progetto sia ultimato prima della scadenza il contratto debba intendersi risolto.

Tuttavia se, come ha inteso il legislatore, è il progetto l'elemento caratterizzante della collaborazione il corrispettivo determinato nel contratto sarà dovuto comunque per l'intero.

IX. RINUNZIE E TRANSAZIONI.

I diritti derivanti dalle disposizioni contenute nelle predette disposizioni possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro secondo lo schema dell'art. 2113 del codice civile.

X. SANZIONI.

I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. Si tratta di una presunzione che può essere superata qualora il committente fornisca in giudizio prova della esistenza di un rapporto di lavoro effettivamente autonomo.

Qualora invece, in corso di rapporto, venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato sia venuto a configurare un contratto di lavoro subordinato per difetto del requisito dell'autonomia, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.

Il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di esso e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente.

Detto controllo, inoltre, concerne in entrambi i casi l'esistenza nei fatti di un progetto e non la sua mera deduzione nel contratto.

La mancata deduzione del progetto nel contratto, infatti, preclude solo la possibilità di dimostrarne l'esistenza e la consistenza con prova testimoniale.

XI. REGIME TRANSITORIO.

L'art. 86, comma 1, prevede che le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente al momento di entrata in vigore del decreto e che non possono essere ricondotte ad un progetto o a una fase di esso, mantengono efficacia fino alla scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, ossia non oltre il 24 ottobre 2004.

Sempre per le collaborazioni in atto che non possono essere ricondotte ad un progetto o a una fase di esso è prevista la facoltà di stabilire termini più lunghi di efficacia transitoria, purché ciò sia stabilito nell'ambito di un accordo aziendale con il quale il datore di lavoro contratta con i sindacati interni la transizione di questi collaboratori o verso il lavoro a progetto, così come disciplinato dal decreto legislativo n. 276/2003, o verso una forma di rapporto di lavoro subordinato che può essere individuata fra quelle disciplinate dal «nuovo regime» dei rapporti di lavoro previsti dal medesimo decreto legislativo (job on call, job sharing, distacco, somministrazione, appalto), ma anche già disciplinate (contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a termine, a tempo parziale, ecc.).

Roma, 8 gennaio 2004

Il Ministro: MARONI

04A00209

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 12 gennaio 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2828
Yen giapponese	136,57
Corona danese	7,4480
Lira Sterlina	0,69250
Corona svedese	9,1115
Franco svizzero	1,5650
Corona islandese	88,94
Corona norvegese	8,6065
Lev bulgaro	1,9557
Lira cipriota	0,58658
Corona ceca	32,572
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	270,25
Litas lituano	3,4534
Lat lettone	0,6769
Lira maltese	0,4307
Zloty polacco	4,6967
Leu romeno	41350
Tallero sloveno	237,3200
Corona slovacca	40,660
Lira turca	1711297
Dollaro australiano	1,6501
Dollaro canadese	1,6323
Dollaro di Hong Kong	9,9585
Dollaro neozelandese	1,8806
Dollaro di Singapore	2,1698
Won sudcoreano	1508,64
Rand sudafricano	8,6617

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A00310

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenza al valore dell'Esercito

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 2003, è conferita la seguente ricompensa:

Medaglia d'oro

alla Bandiera del Corpo sanitario dell'Esercito con la seguente motivazione:

«La sanità dell'Esercito impegnata in nord Iraq, Bosnia, Kosovo, Fyrom, Timor-Est e Afghanistan, nell'ambito dei contingenti italiani impiegati nelle operazioni Airone, Joint Guardian, Joint Forge, Amber Fox, Interfeet, Isaf, ha svolto un ruolo di fondamentale importanza nelle drammatiche vicende internazionali che hanno caratterizzato l'ultimo decennio. In particolare, nell'assolvimento del

prioritario compito istituzionale dell'assistenza sanitaria si adoperava con abnegazione, chiara competenza professionale, coraggio e spirito di sacrificio, al fine di consentire al personale militare di operare, nelle diversificate situazioni ambientali, con la consapevolezza di poter avvalersi di una struttura sanitaria efficiente ed efficace. Altresì, nell'assistenza alle popolazioni civili colpite da sventure e necessità, il Corpo sanitario dell'Esercito ha sempre operato con perizia e generoso spirito di partecipazione per la più completa affermazione dei diritti dell'uomo, senza distinzioni di razza, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali. In particolare, gli operatori sanitari, esponendo la propria vita a manifesti rischi bellici ed infettivologici, hanno contribuito ad evitare alle Unità militari e alle popolazioni civili gravi pericoli epidemici e a limitare i danni derivanti dai locali disastri ambientali.

Il Corpo sanitario, erede di una gloriosa e secolare tradizione di cultura, disciplina e umanità, ha sempre riscosso massima stima e gratitudine dai contingenti militari nazionali ed alleati e dalle popolazioni locali ed ha contribuito ad elevare, in maniera significativa, il prestigio dell'Esercito in territorio nazionale ed internazionale». — Nord Iraq; Bosnia; Albania; Kosovo; Fyrom; Timor-Est; Afghanistan 1995-2002.

03A14223

Conferimento di onorificenze al merito dell'Esercito

Con decreto 26 marzo 2003, è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'argento

al col. Francesco De Luca, nato il 14 gennaio 1958 a Bari con la seguente motivazione:

«Comandante della Task Force "Falco" inquadrata nella Brigata multinazionale ovest nel contesto dell'operazione "Joint Guardian" in Kosovo, il col. Francesco De Luca si è rivelato ufficiale superiore di primissimo piano sia sotto l'aspetto professionale sia sotto l'aspetto umano. Serio e determinato è riuscito a pianificare e condurre con intelligenza e grandissima linearità tutte le operazioni che gli sono state affidate. Grazie alle sue ottime capacità di comando ed organizzative, la sua unità ha sempre risposto efficacemente e con immediatezza in ogni situazione operativa, tra cui quella che ha consentito di debellare una pericolosa cellula terroristica, distinguendosi in maniera eccellente nella conduzione di delicatissime operazioni di search che raggiungevano sempre risultati di rilievo e meritando per se e per i suoi uomini ripetute attestazioni di stima. In particolare, con tempi di preavviso brevissimi, la sua unità è stata chiamata ad operare la notte del 29 gennaio 2002 nel villaggio di Ponosevac in prossimità del confine albanese per intercettare un traffico illegale di armi e munizioni. Ricevuti gli ordini il col. De Luca agiva con rapidità ed efficienza, disponendo con rara perizia gli uomini sul terreno, predisponendo un efficace sistema di osservazione ed allarme e di sicurezza a medio e largo raggio. La perfetta articolazione del dispositivo, la professionalità dimostrata e l'elevata preparazione dei suoi uomini consentivano di ottenere la sorpresa e di sequestrare un ingente quantitativo di armi, munizioni ed esplosivo, nonché di arrestare tre pericolosi contrabbandieri che tentavano di introdurre il carico in Kosovo. Il brillante risultato riscuoteva l'ammirazione del comandante di KFOR e delle altre unità multinazionali presenti in teatro. Inoltre, con encomiabile tenacia, si è fatto promotore di iniziative tendenti a migliorare le condizioni di vita della popolazione e favorire il dialogo nonché la pacifica convivenza tra le varie etnie presenti all'interno dell'area di responsabilità della Task Force. Nella sua lodevole e diuturna azione ha messo in luce coraggio, capacità operativa, forte determinazione e grande spirito di sacrificio, tanto da riscuotere l'apprezzamento da parte del comandante di Kfor. Magnifica figura di comandante previdente ed energico che ha contribuito in misura determinante ad accrescere la stima e la considerazione del contingente a guida italiana nel contesto multinazionale del Kosovo». — Pec (Kosovo), 5 novembre 2001-7 febbraio 2002.

03A14236

Con decreto 15 maggio 2003, è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'argento

al ten. cc Marco Carletti, nato il 13 maggio 1973 ad Ancona con la seguente motivazione:

«Comandante di plotone Carabinieri paracadutisti del Gr. Tat. "Folgore" impegnato nel teatro di Timor Est nell'ambito dell'operazione "Stabilise", si poneva quale figura chiave per straordinaria professionalità, spiccato spirito di servizio e altissimo senso della responsabilità. Sempre presente e disponibile, in possesso di non comune spirito d'iniziativa, apprezzato e stimato dal comando multinazionale Interfet, pur tra notevoli difficoltà, si dimostrava collaboratore insostituibile nella pianificazione e condotta di attività operative continuative sviluppate nel difficilissimo ed impervio terreno dell'area di operazioni. In particolare, riusciva a terminare un lungo e difficile lavoro condotto in tutta l'area di interesse del contingente italiano, realizzando un documento di elevatissima valenza riportante itinerari di accesso, zone d'atterraggio elicotteri, organizzazioni gerarchiche nell'ambito delle varie etnie presenti sull'isola, principali esigenze alimentari e sanitarie della popolazione, di fondamentale importanza ai fini della successiva missione Untaet.

Validissima figura di ufficiale la cui opera è risultata fondamentale per il successo della missione Interfet, contribuendo in maniera determinante a dare lustro al contingente nazionale ed elevando l'immagine dell'Italia nel contesto internazionale». — Dili, 12 febbraio 2000.

03A14234

Con decreto 4 luglio 2003, è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'argento

al brig. gen. Mario Marioli, nato il 6 agosto 1951 a Foligno (Perugia) con la seguente motivazione:

«Ufficiale generale di spicco, ha operato autorevolmente, con altissima professionalità, elevatissima capacità organizzativa ed eccezionale carisma in un settore di primaria importanza, quale quello relativo alla riorganizzazione della scuola interforze NBC, assolvendo il delicato ed oneroso incarico di comandante con non comune perizia e chiara visione degli obiettivi delle Forze armate. Con costante sacrificio personale ed entusiasmo creativo, ha affrontato e risolto le diversificate e complesse problematiche attinenti al peculiare settore dimostrando spiccata intelligenza ed incondizionata dedizione al servizio e conseguendo, con estrema determinazione, brillanti risultati pienamente rispondenti alle aspettative. In particolare, in un momento di significativi mutamenti per le Forze armate, ha avuto un ruolo fondamentale nella realizzazione del progetto di rielaborazione degli iter formativi per la specializzazione NBC del personale e nello sviluppo di una eccellente e completa isola addestrativa, dedicata alla difesa Interforze NBC che ha meritato il plauso delle numerose autorità politiche, civili e militari che hanno visitato la scuola.

Brillante esempio di comandante, di coerente responsabilità e preclare virtù militari che, con la sua opera incisiva, costante e proficua, ha contribuito, in maniera determinante, allo sviluppo ed al progresso dell'Esercito, accrescendone il lustro ed il decoro nel contesto nazionale ed internazionale». — Roma, 20 gennaio 2003.

03A14235

Con decreti 18 dicembre 2002 sono conferite le seguenti ricompense:

Croce d'argento

Al ten. col. Dario Mario Ranieri, nato il 29 dicembre 1959 a La Tronche (Francia) con la seguente motivazione:

«Capo di stato maggiore della brigata multinazionale ovest a guida italiana impiegata nel contesto dell'operazione "Joint Guardian" in Kosovo, ha assolto il suo delicatissimo ed impegnativo incarico in maniera esemplare ed incisiva evidenziando somma perizia ed encomiabile competenza. Il perfetto stile militare che ne ha contraddistinto il tratto, il fermo rigore morale che lo ha indirizzato nella valutazione delle diverse problematiche connesse con la complessa azione di coordinamento tra personale di staff appartenente a quattro Paesi diversi (Italia, Spagna, Portogallo ed Argentina), la coerenza e la matura organizzazione mentale, hanno costituito elemento fondamentale per assicurare il raggiungimento di tutti gli obiettivi posti dal comando di Kfor. Per l'eccezionale qualità del lavoro prodotto, nonché per l'ampio consenso unanimemente riscosso, ha rappresentato un sicuro punto di riferimento nell'ambito dell'unità (sia per il personale italiano sia per quello straniero).

Raro esempio di brillante e preparatissimo ufficiale di stato maggiore che con tratto raffinato e con comportamento adamantino sempre lodevole ha contribuito in misura determinante al successo della missione e ad accrescere il prestigio dell'Esercito italiano in un contesto multinazionale». — Pec (Kosovo), 3 luglio 2000 - 2 novembre 2000.

Al ten. col. Gualtiero Mario De Cicco, nato il 1º aprile 1961 a Messina con la seguente motivazione:

«Comandante della Task Force "Istrice" nel contingente Italfor, nel contesto dell'operazione "Joint Guardian" in Kosovo, si è rivelato ufficiale superiore di elevatissimo profilo professionale ed umano che ha costantemente operato con somma perizia, rara competenza ed eccelso stile militare e che ha svolto un'assidua opera di stimolo, di correzione e di indirizzo di tutti i suoi uomini. In particolare ha attuato, nell'ambito del proprio reparto, un'accurata e capillare organizzazione interna che gli ha consentito di fronteggiare con reattività immediata qualsiasi emergenza. Lungimirante e metodico è riuscito a pianificare e condurre, con intelligenza e grandissima linearità, tutte le operazioni che gli sono state affidate. In ogni attività è stato alla testa dei propri uomini, riuscendo sempre a garantire loro un'efficace cornice di sicurezza, spronandoli con l'esempio, con la propria determinazione e con il proprio sprezzo del pericolo.

Magnifica figura di comandante previdente ed energico, profondamente animato da fede nel servizio e da entusiasmo nella quotidiana attività, chiarissimo esempio di professionalità e di alto senso del dovere che ha contribuito ad accrescere il prestigio dell'Esercito italiano nel contesto internazionale del teatro kosovaro». — Pec (Kosovo), 17 luglio 2000 - 2 novembre 2000.

Al ten. col. Paolo Fregosi, nato il 5 novembre 1956 a Malles Venosta (Bolzano) con la seguente motivazione:

«Assistente militare del comandante della brigata multinazionale ovest nel contesto dell'operazione "Joint Guardian" in Kosovo, ha espletato la sua azione con incisività, fantasia e competenza. Pur agendo, spesso, in condizioni di lavoro particolarmente critiche, anche per mancanza di tempo, ha costantemente svolto i numerosi e complessi compiti assegnati con brillante capacità semplificativa, con efficacia e perizia, giungendo a risultati di alto profilo unanimemente riconosciuti nel contesto internazionale. La sua azione intelligente, concreta ed essenziale, unitamente ad un puntuale contributo di pensiero, ha consentito al comandante di fronteggiare correttamente le varie situazioni.

Chiaro esempio di ufficiale emergente per encomiabile attaccamento al dovere ed elevatissimo spirito di servizio che ha contribuito in misura significativa ad accrescere il prestigio dell'Esercito italiano nel contesto multinazionale del teatro kosovaro». — Pec (Kosovo), 3 luglio 2000 - 2 novembre 2000.

Da 04A00108 a 04A00110

Con decreti 26 marzo 2003, sono conferite le seguenti ricompense:

Croce di bronzo

Aal brig. ten. col. Andrea Mulciri, nato il 10 aprile 1964 a Bolzano con la seguente motivazione:

«Comandante di battaglione e comandante del distaccamento di Klina della Task Force "Aquila" inquadrata nella Brigata multinazionale ovest impegnata in Kosovo nell'ambito dell'operazione "Joint Guardian", il ten. col. Andrea Mulciri, caratterizzava il proprio operato con tenacia, volontà, elevatissima professionalità, fervido impegno e straordinario spirito di sacrificio. Carismatico e generoso, ha diretto e coordinato tutte le attività connesse con il delicatissimo incarico con straordinaria determinazione ed eccezionale chiarezza di obiettivi dimostrando doti di altissima professionalità, rara competenza e perizia, conseguendo risultati di grande valenza. La sua azione di comando, autorevole ed estremamente efficace, ha permesso al Reparto, che operava in uno dei settori più sensibili della Brigata, di distinguersi per efficienza, disciplina ed elevatissima operatività. In particolare, si è reso protagonista nella pianificazione e nella condotta del piano di reinsediamento della popolazione di etnia serba nella Valle di Osojane, riportando, in condizioni di potenziale pericolo e in presenza di forti opposizioni da parte di frange estremistiche albanesi, risultati di eccezionale livello ed assicurando il pieno e brillante assolvimento del compito.

Magnifica figura di comandante in possesso di eccezionali virtù militari che con il suo operato, improntato a determinazione e sprezzo del pericolo, ha contribuito, in misura significativa, ad aumentare il prestigio della Brigata multinazionale a guida italiana e dell'Esercito nel delicato contesto internazionale del teatro Kosovaro». — Pec (Kosovo), 5 novembre 2001 - 3 marzo 2002.

A mar. ca. Gerardo Salvati, nato il 30 aprile 1958 a Mercato San Severino (Salerno), con la seguente motivazione:

«Sottufficiale in servizio presso il 157º Reggimento "Liguria", recatosi in banca per l'espletamento delle proprie attribuzioni era testimone di un tentativo di rapina perpetrato da tre malviventi ai danni dell'Istituto bancario. Resosi immediatamente conto di quanto stava accadendo, poneva prontamente al sicuro il valore trasportato e senza esitazione alcuna, con pronta determinazione ed audace e generoso slancio si opponeva ai rapinatori, reagendo alle loro intimidazioni ed impedendo che portassero a compimento l'azione criminale, costringendoli alla fuga con un bottino limitato. Postosi con sprezzo del pericolo all'inseguimento degli stessi, nell'attraversamento di una strada ad alta densità di traffico, veniva investito accidentalmente da un ciclomotore che ne arrestava il generoso intento. Tutttavia, benché ferito, prima di ricevere le cure del caso, forniva alle Forze dell'ordine, giunte sul posto, utili informazioni che consentivano la cattura dei malviventi ed il recupero della refurtiva.

Significativo esempio di ammirabile coraggio, di nobili virtù civiche, nonché di altissimo senso del dovere ed altruismo che ha contribuito ad elevare l'immagine dell'Esercito italiano. — Albenga, 24 giugno 2002.

Al col. Giuseppe Maria Gionti, nato il 18 maggio 1957 a Monza (Milano), con la seguente motivazione:

«Comandante della Task Force "Sauro" inquadrata nella Brigata multinazionale ovest impegnata in Kosovo nell'ambito dell'operazione "Joint Guardian", il col. Giuseppe Maria Gionti ha operato con tenacia, volontà, elevatissima professionalità, fervido impegno e straordinario spirito di sacrificio.

Ufficiale carismatico e generoso, ha coordinato e diretto tutte le attività con straordinaria determinazione ed eccezionale chiarezza di obiettivi, dimostrando doti di altissima professionalità, rara competenza e conseguendo risultati di grande valenza operativa riconosciuti sia in ambito nazionale che internazionale. La sua azione di comando e controllo autorevole ed estremamente efficace ha permesso al

reparto di distinguersi sempre per efficienza, disciplina ed elevatissima operatività nelle numerose operazioni di search condotte, sempre coronate da successo. Di particolare rilievo quella condotta nei pressi dell'abitato di Decane dove, grazie alla meticolosa ed ottimamente organizzata attività informativa effettuata in precedenza ad un'oculata articolazione del dispositivo sul terreno, alla sua professionalità ed all'elevata preparazione dei suoi uomini riusciva a cogliere di sorpresa alcuni contrabbandieri all'interno di un'abitazione ed a sequestrare un'importante quantitativo di medicinali e di materiali sanitari di primo soccorso, presumibilmente destinati a nuclei estremisti operanti in Fyrom. Meritoria è stata anche la sua continua opera tesa ad incrementare il dialogo tra le diverse etnie e a migliorare le condizioni di vita della popolazione locale. Le sue iniziative in questo campo hanno sempre raggiunto risultati di assoluto rilievo e hanno riscosso l'apprezzamento del comando KFOR.

Ufficiale superiore che con tratto raffinato e con comportamento sempre lodevole ha contribuito in misura determinante al successo della missione e ad aumentare il prestigio della Brigata multinazionale a guida italiana e dell'Esercito italiano nel delicato contesto internazionale del teatro kosovaro. — Pec (Kosovo) 5 novembre 2001 - 4 marzo 2002.

03A14225 - 03A14226 - 03A14228

Con decreti 28 aprile 2003 sono conferite le seguenti ricompense:

Croce di bronzo

Al Col. Gianni Baron, nato l'8 dicembre 1952 a Hargeisa (Somalia) con la seguente motivazione:

«Ufficiale superiore dell'aeronautica militare designato quale comandante del distaccamento militare aeronautico presso l'aeroporto di Tirana - Rinas nel corso dell'operazione "Alba", assolveva il proprio compito con impegno esemplare, conseguendo risultati di piena eccellenza. In tempi estremamente ristretti ed in un contesto reso difficile dalle precarie condizioni di sicurezza e dall'inadeguatezza delle infrastrutture, riusciva ad organizzare e garantire per tutto il periodo della missione le attività di trasporto aereo militare e di evacuazione dei feriti, nonché la riapertura al traffico aereo internazionale dell'unico scalo utilizzabile in Albania. Costantemente alla testa dei propri uomini, con i quali condivideva disagi e pericoli, veniva sovente impiegato con il suo reparto nelle operazioni a maggiore rischio e valenza operativa, evidenziando in ogni circostanza, insieme a rara perizia, e straordinarie capacità di guida e di motivazione dei dipendenti ed un rendimento di straordinaria valenza per professionalità e risultati conseguiti». — Tirana (Albania) 15 aprile 1997 - 11 agosto 1997.

Al ten. col. CC. Claudio D'Angelo, nato il 18 ottobre 1959 ad Udine, con la seguente motivazione:

«Capo cellula operazioni del comando del primo reggimento carabinieri paracadutisti "Tuscania", inquadrato nel contingente italiano della forza multinazionale di protezione (FMP) impiegata nell'operazione "Alba" in Albania, si prodigava con elevatissima professionalità, straordinaria determinazione, raro senso di responsabilità ed eccezionale spirito di sacrificio, conseguendo risultati di assoluto pregio. Pianificando, organizzando, controllando e coordinando in modo brillante e perspicace tutta l'attività operativa del proprio reparto, si rendeva responsabile dell'adozione di numerose soluzioni efficaci ed aderenti, dimostrando in ogni circostanza viva intelligenza, intuito, straordinario equilibrio. La sua professionalità si rivelava di fondamentale importanza affinché il reggimento divenisse per le alte unità nazionali e alleate, e per le organizzazioni internazionali e per la popolazione civile, un simbolo di efficienza universalmente rispettato ed ammirato.

Magnifico esempio di ufficiale animato da eccezionale entusiasmo, vibrato senso del dovere, fede nel servizio, chiarissimo esempio di virtù militari che ha dato lustro all'Esercito italiano». — Tirana (Albania) 20 aprile 1997 - 17 giugno 1997

Al col. Carmelo Cutropia, nato il 21 novembre 1957 a Catania, con la seguente motivazione:

«Comandante del reggimento cavalleggeri "Guide" (19º), inquadrato nella brigata multinazionale ovest nell'ambito dell'operazione "Joint Guardian" in Kosovo dall'8 marzo 2001 al 4 luglio 2001, si imponeva all'ammirazione dei superiori, dei pari grado e dei propri uomini per le sue straordinarie capacità di comandante, operando con giusta autorevolezza, sincera e convinta dedizione, tenace e costante impegno. Chiamato a fornire, in situazioni di costante e prolungata tensione operativa, la sua collaborazione nella pianificazione, organizzazione e condotta di operazioni militari di grande portata, ha reso un contributo sempre puntuale, immediato e qualificatissimo. Al suo comando, l'unità ha più volte portato a termine con pieno successo, sequestri di armi e munizioni rendendo, di fatto, più sicura l'area di responsabilità. Profondo conoscitore dello strumento militare e delle procedure d'impiego delle unità destinate ad operare sul terreno, contribuiva con rara perizia e professionalità alla fase preparatoria ed esecutiva, mediante l'approntamento di uno squadrone blindo inserito in una Task Force di formazione in rinforzo alla brigata multinazionale est, a comando statunitense, nel controllo del tratto di confine con la Fyrom, insistente nell'area di responsabilità di quest'ultima e caratterizzato da intensa conflittualità. Nella condotta di tale, delicatissima operazione, ha evidenziato una grandissima professionalità, meritando il plauso incondizionato dei superiori diretti e non, nazionali ed internazionali.

Esemplare figura militare dotata di non comune professionalità, competenza e dedizione che ha contribuito a conferire lustro e prestigio all'Esercito italiano e ad elevarne l'immagine nel contesto internazionale». — Decane (Kosovo), 8 marzo 2001 - 4 luglio 2001.

Da 04A00105 a 04A00107

Con decreti 6 maggio 2003, sono conferite le seguenti ricompense:

Croce di bronzo

Al brig. gen. Nicola De Santis, nato il 13 marzo 1950 a Sabaudia (Latina) con la seguente motivazione:

«Ufficiale generale in possesso di eccezionali doti umane e professionali nell'incarico di vice comandante e Senior Italian Officer della Divisione multinazionale sud est nell'ambito dell'operazione "Joint Forge" condotta in Bosnia-Erzegovina ha evidenziato spiccata attitudine al comando unitamente ad una intelligente e pratica capacità di risolvere i molteplici problemi sorti nel corso del suo mandato. Responsabile dei rapporti con le organizzazioni internazionali (fra le quali OHR, OSCE, UNHCR) nel settore di competenza, ha saputo instaurare proficui rapporti di lavoro ed interpersonali con i più alti rappresentanti di tali organizzazioni favorendo il raggiungimento di importanti obiettivi della missione. Ha contribuito, inoltre, con una concreta, acuta e puntuale attività di studio al processo di ristrutturazione del Comando multinazionale e delle Forze armate in Bih meritando il plauso e l'incondizionata stima delle autorità militari presenti in teatro. Ufficiale di altissimo livello, ha ricoperto un incarico di vertice in un contesto internazionale di altissima visibilità riscuotendo unanimi consensi, contribuendo in modo significativo a dar lustro e prestigio all'Esercito ed alle Forze armate italiane. — Roma, 8 maggio 2002.

Al brig. gen. Bruno Filippi, nato il 21 giugno 1949 a Canepina (Viterbo), con la seguente motivazione:

«Ufficiale generale in possesso di elevata professionalità, equilibrio e tatto, nell'incarico di Acos Support del comando Sfor e ufficiale

coordinatore rappresentante dell'autorità nazionale (UCRAN) dell'operazione "Joint Forge" condotta in Bosnia-Erzegovina ha affrontato e risolto con intelligenza e lungimiranza le molteplici problematiche insorte nel corso del suo mandato ed ha concorso con grande generosità, impegno e determinazione al raggiungimento degli obiettivi della missione. Durante la fase di ristrutturazione del comando Sfor, ha messo in mostra elevate capacità di pianificazione e coordinamento riorganizzando e dirigendo la delicata branca di competenza all'insegna dell'efficienza, della funzionalità e della trasparenza conseguendo apprezzati e significativi risultati. Ha saputo gestire e salvaguardare i delicati rapporti nell'ambito del comando multinazionale dove ha fornito, in ogni circostanza, una intelligente e qualificata collaborazione, risultando prezioso punto di riferimento. Ha, inoltre, proficuamente diretto e coordinato, attraverso l'attività di Sfor nei confronti della Croazia (STLC), tutte le problematiche connesse anche a questo aspetto del mandato della missione di pace. Per l'insieme di attività condotte ed i brillanti risultati conseguiti, ha ricevuto, in più occasioni, il plauso, l'apprezzamento e l'incondizionata stima di tutte le autorità internazionali con le quali ha collaborato e, in particolare, un significativo riconoscimento da parte del lt. gen. Sylvester, comandante della Sfor.

Figura di altissimo livello, in possesso di eccellenti capacità intellettuali e professionali, ha significativamente contribuito ad accrescere, in un complesso ambito internazionale, il prestigio ed il lustro dell'Esercito, delle Forze armate italiane e della Nazione. — Roma, 8 maggio 2002.

03A14224 - 03A14227

Con decreti 1º settembre 2003, sono conferiti le seguenti ricompense:

Croce di bronzo

Al mar. ord. CC Marcello Deplano, nato il 19 agosto 1965 a Cagliari, con la seguente motivazione:

«Vice comandante di plotone Carabinieri Par. del Gr. Tat. "Folgore" impegnato nel teatro di Timor Est nell'ambito dell'operazione "Stabilise", svolgeva il proprio incarico con raro senso di responsabilità, spiccato spirito di sacrificio ed eccezionali doti umane. Sottufficiale dall'eccellente preparazione professionale, nella condotta delle attività svolte nella difficile ed impervia area di responsabilità, ha operato con determinazione e non comune coraggio, portando a termine con successo tutti i compiti a lui affidati. In particolare, nello sviluppo di una rischiosa operazione di liberazione ostaggi nel villaggio di Robai, ha suscitato la spontanea ammirazione e riconoscenza del Comando HQ Dili Comd a guida neozelandese, il quale considerava il buon esito di tale operazione di fondamentale importanza per la transizione della Missione Interfet ad Untaet.

Chiaro esempio di radicato senso del dovere e di elette virtù militari, di grandissima dedizione alla causa per la quale ha saputo riversare senza risparmio tutte le sue migliori energie, ha contribuito in maniera notevolissima ad elevare l'immagine dell'Italia nel contesto internazionale». — Dili, 12 febbraio 2000.

Al ten. col. Gaetano Zauner, nato il 17 marzo 1962 a Palermo, con la seguente motivazione:

«Comandante di battaglione inserito nell'Italian Battle Group partecipante all'operazione "Essential Harvest" in F.Y.R.O.M. evidenziava raro senso di responsabilità, altissima professionalità e grandissimo entusiasmo. Animato da spiccato senso del dovere e sorretto da motivazioni fortissime si prodigava, con assoluta determinazione per organizzare e condurre l'attività operativa della propria unità contribuendo, in maniera determinante, all'assolvimento dei compiti affidati al contingente nazionale in un'area particolarmente sensibile caratterizzata da una latente contrapposizione fra le etnie presenti. Ufficiale di fervida intelligenza, professionista di indiscusse capacità, elemento di riferimento per la dedizione al servizio, è stato esemplare nella costante opera di sostegno del proprio personale impegnato in difficili condizioni, a conferma di una interpretazione elevatissima ed incisiva della sua funzione.

Magnifica figura di comandante, che contribuiva ad elevare l'immagine del 152º Reggimento nel contesto multinazionale. Chiaro esempio di brillante competenza professionale, di spiccate capacità operative e di encomiabile dedizione al servizio». — Petrovec (F.Y.R.O.M.), 25 settembre 2001.

Al ten. Piervincenzo Vinci, nato il 14 agosto 1969 a Roma, con la seguente motivazione:

«Comandante di complesso minore Mec. inserito nell'Italian Battle Group partecipante all'operazione "Essential Harvest" in F.Y.R.O.M. agiva in condizioni ambientali ed operative difficilissime, spesso altamente pericolose, evidenziando altissimo senso del dovere ed encomiabile capacità organizzativa e realizzativa. Facendo leva sul suo naturale carisma otteneva la completa disponibilità e dedizione di tutti i suoi dipendenti ai quali riusciva a trasfondere sicurezza, determinazione e dedizione al servizio che hanno contribuito ad esaltare i successi ottenuti dal contingente nazionale.

Magnifica figura di giovane comandante, chiaro esempio di brillante competenza professionale, di spiccate capacità operative e di encomiabile dedizione al servizio, che ha contribuito ad elevare l'immagine dell'Esercito italiano nel contesto multinazionale». — Petrovec (F.Y.R.O.M.), 27 settembre 2001.

Al mar. ca. Gian Luigi Zuddas, nato il 15 settembre 1963 ad Arbus (Cagliari), con la seguente motivazione:

«Sottufficiale del 2º Reggimento Genio Pontieri della Brigata Genio, dotato di non comuni qualità professionali e spirito di sacrificio, partecipava a Jedovnice, nella Repubblica Ceca , alla gara internazionale del campionato mondiale di motonautica, nella classe 0/250. Grazie alla sua eccellente preparazione psicofisica, conseguenza diretta di un severo impegno, di grandissima tenacia e ferrea determinazione, conquistava, con i colori della Forza armata, il titolo di campione mondiale della specialità.

Atleta di primissimo piano, chiaro esempio di spirito di sacrificio e di saldezza di carattere che, con il risultato assolutamente rilevante conseguito nell'importante competizione sportiva, ha contribuito, in maniera determinante, ad accrescere il lustro ed il prestigio dell'Esercito italiano a livello nazionale ed internazionale». — Jedovnice (Repubblica Ceca), 5 settembre 2002 - 10 settembre 2002.

Al col. Mariano Centonze, nato il 18 maggio 1954 a Salice Salentino (Lecce), con la seguente motivazione:

«Comandante del 152º Reggimento fanteria "Sassari" e comandante dell'Italian Battle Group, partecipante all'operazione "Essential Harvest" in F.Y.R.O.M., rendeva l'unità alle sue dipendenze perfettamente amalgamata, superbamente addestrata ed in grado di assolvere in pieno le delicate incombenze operative della missione. Sorretto da elevatissime motivazioni, costituiva elemento di immediato riferimento nelle circostanze più delicate e nelle operazioni di maggiore valenza operativa, nelle quali evidenziava straordinaria capacità di guida e lucidissima visione degli obiettivi.

Impiegato in attività di grande valenza operativa, articolava il dispositivo sul terreno in maniera eccezionalmente efficace, facendo fronte ai molti impegni con rigore, altissima professionalità e assolvendo le proprie funzioni con grandissima determinazione, esemplare dedizione e spiccato senso del dovere.

Chiaro esempio di comandante completo e carismatico che ha contribuito, in modo determinante, al buon esito della missione e ad elevare il prestigio del contingente e dell'Esercito italiano nel contesto internazionale». — Petrovec (F.Y.R.O.M), 25 settembre 2001.

Da 03A14229 a 03A14233

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Avviso relativo alla pubblicazione del bando di valutazione comparativa per la copertura di complessivi quindici posti di professore ordinario

Si comunica che presso questa Università sono indette le procedure di valutazione comparativa per complessivi quindici posti di professore ordinario di ruolo.

Copia integrale del bando è pubblicata il giorno 13 gennaio 2004 all'Albo ufficiale del rettorato di questo Ateneo, sito in via Università n. 40 - Cagliari, ed è altresì disponibile dalla stessa data presso il sito web di questa Università all'indirizzo http://www.unica.it/concorsi/docI04.html

04A00290

Avviso relativo alla pubblicazione del bando di valutazione comparativa per la copertura di complessivi cinque posti di ricercatore universitario - facoltà economiche-giuridiche

Si comunica che presso questa Università sono indette le procedure di valutazione comparativa per complessivi cinque posti di ricercatore universitario di ruolo.

Copia integrale del bando è pubblicata il giorno 13 gennaio 2004 all'Albo ufficiale del rettorato di questo Ateneo, sito in via Università n. 40 - Cagliari, ed è altresì disponibile dalla stessa data presso il sito web di questa Università all'indirizzo http://ww.unica.it/concorsi/docI04.html

04A00291

Avviso relativo alla pubblicazione del bando di valutazione comparativa per la copertura di complessivi undici posti di ricercatore universitario - facoltà scientifiche

Si comunica che presso questa Università sono indette le procedure di valutazione comparativa per complessivi undici posti di ricercatore universitario di ruolo.

Copia integrale del bando è pubblicata il giorno 13 gennaio 2004 all'Albo ufficiale del rettorato di questo Ateneo, sito in via Università n. 40 - Cagliari, ed è altresì disponibile dalla stessa data presso il sito web di questa Università all'indirizzo http://www.unica.it/concorsi/docI04.html

04A00292

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401010/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 4 0 1 1 4 *

€ 0,77